

Codice DB0705

D.D. 10 ottobre 2014, n. 565

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa regionale ai sensi degli artt. 54, 55, comma 1 D.lgs. 163/2006 s.m.i. e art. 28 DIR. 2004/18/CE. Indizione gara d'appalto ed approvazione capitolati speciali d'appalto e modelli di offerta economica.

Premesso che:

- con determinazione del Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico n. 1396 del 30.11.2009, a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica si è proceduto all'affidamento del servizio assicurativo regionale alle Compagnie assicurative risultate aggiudicatrici;

- con determinazioni n. 1023 del 29.11.2012 del Settore Trattamento Economico Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale, n. 981 e 982 del 22.11.2012, n. 1013 del 29.11.2012 del Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili si è proceduto ad affidare la ripetizione del servizio assicurativo regionale, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per ventiquattro mesi decorrenti dalla scadenza del contratto iniziale;

- attualmente le coperture assicurative attivate dalla Regione Piemonte sono le seguenti:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1) RCT/O | scadenza 30.11.2014; |
| 2) RC Patrimoniale | scadenza 30.11.2014; |
| 3) Incendio | scadenza 30.11.2014; |
| 4) A.R. Elettronica | scadenza 30.11.2014; |
| 5) Furto | scadenza 30.11.2014; |
| 6) A.R. Opere d'Arte | scadenza 30.11.2014; |
| 7) Infortuni | scadenza 30.11.2014; |
| 8) Kasko Dipendenti | scadenza 30.11.2014; |

- le suddette polizze hanno tutte scadenza unificata il 30.11.2014 ;

- la Regione Piemonte ha necessità di esperire nuova gara ad evidenza pubblica al fine di garantire la copertura del servizio assicurativo in scadenza;

- la Regione Piemonte, con determinazione n. 374 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale del 18.06.2014 ha affidato alla Società Marsh S.p.A., corrente in Milano – Viale Luigi Bodio, 33, previo esperimento di una gara ad evidenza pubblica, l'incarico per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo al fine di identificare, analizzare, elaborare, valutare e gestire i rischi connessi all'attività regionale;

- in data 8.09.2014 è stato sottoscritto il contratto, repertorio n. 290/014, CIG n. 5280313C1F tra la società suddetta e la Regione Piemonte e che lo stesso avrà validità triennale, con facoltà dell'Amministrazione di affidare servizi analoghi mediante procedura negoziata per un numero massimo di anni 1 (uno) ex artt. 2, 9, comma 1, e 57, comma 5 lett. b) , del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;

- dall'esame dell'analisi effettuata dal suddetto broker, l'Amministrazione rileva la necessità di garantire le sottoindicate coperture suddividendo il servizio in oggetto nei seguenti otto lotti:

Lotto 1 - Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro;

Lotto 2 - Copertura assicurativa della Responsabilità civile patrimoniale;

Lotto 3 - Copertura assicurativa Incendio e rischi accessori;

- Lotto 4** - Copertura assicurativa All risks elettronica;
Lotto 5 - Copertura assicurativa Furto/rapina;
Lotto 6 - Copertura assicurativa All risks opere d'arte;
Lotto 7 - Copertura assicurativa Infortuni;
Lotto 8 - Copertura assicurativa Kasko;

- la durata del servizio in oggetto è di 36 (trentasei) mesi con decorrenza 30.11.2014 - 30.11.2017 per il Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con facoltà dell'Amministrazione regionale di affidare servizi analoghi ex art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi;
- l'importo complessivo presunto a base di gara ammonta ad € 2.535.000,00= o.f.e. suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto	Importo annuo	Importo Triennale	Importo Servizi analoghi	Importo complessivo
1	195.000	585.000	390.000	975.000
2	40.000	120.000	80.000	200.000
3	140.000	420.000	280.000	700.000
4	25.000	75.000	50.000	125.000
5	20.000	60.000	40.000	100.000
6	45.000	135.000	90.000	225.000
7	22.000	66.000	44.000	110.000
8	20.000	60.000	40.000	100.000

per un costo complessivo annuo pari ad € 507.000,00= o.f.e., triennale pari ad Euro 1.531.000,00,= per servizi analoghi € 1.014.000,00= o.f.e. e così per una spesa complessiva relativa ai premi lordi imponibili pari ad € 2.535.000,00= o.f.e.;

ritenuto di procedere all'indizione di gara a procedura aperta per all'affidamento del servizio di copertura assicurativa regionale ai sensi degli artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e art. 28 DIR. 2004/18/CE. e secondo il criterio di cui all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., ed all'art. 53, comma 1, lett. b) DIR. 2004/18/CE, (prezzo più basso);

visti i Capitolati Speciali d'Appalto e i modelli "offerta economica", ad essi allegati, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che la spesa complessiva presunta di € 1.531.000,00= o.f.e. dovrà essere ripartita sui bilanci per gli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016;

considerato che le predette coperture coinvolgeranno per responsabilità e competenza le Direzioni Risorse Umane e Patrimonio e Affari Istituzionali ed Avvocatura;

preso atto che, conseguentemente, alla spesa annua presunta di € 507.000,00= o.f.e., da imputarsi sul bilancio per l'esercizio finanziario 2014 si farà fronte secondo le seguenti modalità:

DIREZIONE RISORSE UMANE E PATRIMONIO:

- Copertura RCT (**Lotto 1** - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) – premio annuo presunto € 195.000,00= o.f.e.; capitolo 134040/2014 impegno n. 2249 determinazione n. 505 del 15.09.2014;
- Copertura R.C. Patrimoniale (**Lotto 2** - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) – premio annuo presunto € 40.000,00= o.f.e. capitolo 109248/2014 impegno n. 301 determina n. 21 del 29.01.2014 e determinazione n. 505 del 15.09.2014 di individuazione beneficiario;
- Copertura incendio (**Lotto 3** – Settore Patrimonio Immobiliare) – premio annuo presunto Euro 140.000,00= o.f.e. - capitolo 134040/2014;
- Copertura All Risk Elettronica (**Lotto 4** – Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili) - premio annuo presunto € 25.000,00= o.f.e. - capitob 134040/2014 ;
- Coperture furto e rapina (**Lotto 5** Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili) – premio annuo presunto € 20.000,00= o.f.e. - capitob 134040/2014 ;
- Copertura All Risk Opere d'Arte (**Lotto 6** – Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili) – premio annuo presunto € 45.000,00= (non si applicano tasse) - capitolo 134040/2014;
- Copertura Assicurativa Infortuni (**Lotto 7** - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) - premio annuo presunto € 19.000,00= o.f.e. capitolo 109248/2014 impegno n. 301 determina n. 21 del 29.01.2014 e determinazione n. 505 del 15.09.2014 di individuazione beneficiario ;
- Copertura assicurativa Kasko (**Lotto 8** - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) – premio annuo presunto € 20.000,00= o.f.e. capitolo 109248/2014 impegno n. 301 determina n. 21 del 29.01.2014 e determinazione n. 505 del 15.09.2014 di individuazione beneficiario .

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA

- Copertura assicurativa Infortuni conducente e amministratori (Lotto 7) - premio annuo presunto € 3.000,00= o.f.e. - capitolo 100286/2014;

dato, altresì, atto che la somma residua presunta di € 1.014.000,00= o.f.e., sarà imputata sul bilancio di previsione 2015-2016, impegnata e liquidata dai suddetti Settori, ciascuno per la quota di propria competenza, con successivi e separati atti;

rilevato che il pagamento dei premi, come previsto dal contratto del servizio di brokeraggio assicurativo, verrà effettuato dall'Amministrazione a favore della Società Marsh entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze e che il broker stesso si obbligherà a versare i premi alle compagnie assicuratrici aggiudicatrici, decurtando la provvigione spettante al medesimo, entro il mese successivo all'avvenuto incasso, al fine di garantire all'Amministrazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa;

visto l'art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/1999 s.m.i.;

preso atto che CONSIP S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa all'espletamento dei servizi comparabili con quello oggetto d'appalto;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del gabinetto della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 6837/SB100 del 5.7.2013

visto il D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
vista la L.R. 8/84;
vista la L.R. 7/2001;
vista la L.R. n. 1 del 5.02.2014;
vista la L.R. n. 2 del 5.02.2014;
vista la DGR. n. 1-7079 del 10.02.2014;
vista la DGR. n. 2-7080 del 10.02.2014;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

visto gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

- di procedere, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, all'indizione di gara a procedura aperta per all'affidamento del servizio di copertura assicurativa regionale ai sensi degli artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e art. 28 DIR. 2004/18/CE. e secondo il criterio di cui all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., ed all'art. 53, comma 1, lett. b) DIR. 2004/18/CE, (prezzo più basso);
- di approvare, i Capitolati Speciali d'Appalto e i modelli "offerta economica", ad essi allegati, tutti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il bando di gara sarà pubblicato in ottemperanza alle prescrizioni normative vigenti;
- di dare atto che la durata del servizio in oggetto è di 36 (trentasei) mesi con decorrenza 30.11.2014 - 30.11.2017 per il Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 e 8 con facoltà dell'Amministrazione regionale affidare servizi analoghi ex art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi.
- di dare atto che l'importo complessivo presunto a base di gara ammonta ad € 2.535.000,00= o.f.e., suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto	Importo annuo	Importo Triennale	Importo Servizi analoghi	Importo complessivo
1	195.000	585.000	390.000	975.000
2	40.000	120.000	80.000	200.000
3	140.000	420.000	280.000	700.000
4	25.000	75.000	50.000	125.000
5	20.000	60.000	40.000	100.000
6	45.000	135.000	90.000	225.000
7	22.000	66.000	44.000	110.000
8	20.000	60.000	40.000	100.000

per un costo complessivo annuo pari ad € 507.000,00= o.f.e., triennale pari ad Euro 1.531.000,00=, per servizi analoghi € 1.014.000,00= o.f.e. e così per una spesa complessiva relativa ai premi lordi pari ad € 2.535.000,00= o.f.e.;

- di dare, altresì, atto che, conseguentemente, alla spesa annua presunta di € 507.000,00= o.f.e., da imputarsi sul bilancio per l'esercizio finanziario 2014 si farà fronte secondo le seguenti modalità:

DIREZIONE RISORSE UMANE E PATRIMONIO:

- Copertura RCT (**Lotto 1** - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) – premio annuo presunto € 195.000,00= o.f.e. capitolo 134040/2014 impegno n. 2249 determinazione n. 505 del 15.09.2014;
- Copertura R.C.Patrimoniale (**Lotto 2** - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) – premio annuo presunto € 40.000,00= o.f.e. capitolo 109248/2014 impegno n. 301 determina n. 21 del 29.01.2014 e determinazione n. 505 del 15.09.2014 di individuazione beneficiario;
- Copertura incendio (**Lotto 3** – Settore Patrimonio Immobiliare) – premio annuo presunto € 140.000,00= o.f.e. - capitolo 134040/2014;
- Copertura All Risk Elettronica (**Lotto 4** – Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili) - premio annuo presunto € 25.000,00= o.f.e. - capitob 134040/2014;
- Coperture furto e rapina (**Lotto 5** – Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili) – premio annuo presunto € 20.000,00= o.f.e. - capitob 134040/2014;
- Copertura All Risk Opere d'Arte (**Lotto 6** – Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili) – premio annuo presunto € 45.000,00= (non si applicano tasse) capitolo 134040/2014;
- Copertura assicurativa Infortuni (**Lotto 7** - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) - premio annuo presunto € 19.000,00= o.f.e. capitolo 109248/2014 capitolo 109248/2014 impegno n. 301 determina n. 21 del 29.01.2014 e determinazione n. 505 del 15.09.2014 di individuazione beneficiario;

- Copertura assicurativa Kasko (**Lotto 8** - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) – premio annuo presunto € 20.000,00= o.f.e. capitolo 109248/2014 impegno n. 301 determina n. 21 del 29.01.2014 e determinazione n. 505 del 15.09.2014 di individuazione beneficiario;

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA

- Copertura assicurativa Infortuni conducente e amministratori (Lotto 7) - premio annuo presunto € 3.000,00= o.f.e. capitolo 100286/2014;

- di dare, altresì, atto che la somma residua presunta di € 1.014.000,00= o.f.e., sarà imputata sul bilancio di previsione 2015 -2016, impegnata e liquidata dai suddetti Settori, ciascuno per la quota di propria competenza, con successivi e separati atti;

- di demandare agli uffici regionali l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 6837 del 5.07.2013;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore Regionale ad Interim
Vincenzo Cocco

Allegato

POLIZZA
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
E
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI
DI LAVORO

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e la

.....

(Società assicuratrice)

MASSIMALI

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€10.000.000,00 per ogni sinistro
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Per entrambe le garanzie è fissato un limite massimo di € 20.000.000,00 per anno assicurativo

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	la Regione Piemonte
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto il contraente stesso ed I suoi organi, amministratori dirigenti e dipendenti tutti, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale sia riconosciuta tale qualifica nel presente testo contrattuale o per la quale la legge od altra disposizione obbligatoria anche di natura convenzionale imponga al contraente l'obbligo di assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice delegataria nonché le imprese coassicuratrici;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Risarcimento:	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
Scoperto:	percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
Franchigia:	importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato;
Cose:	sia gli oggetti materiali che gli animali;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le inesatte ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art.2 – Altre Assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: sinistri denunciati;

sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);

sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 7 – Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio. Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza

E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Art. 9 – Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Torino in via esclusiva.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega

Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

L'Assicurato ha affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega per la gestione del rapporto assicurativo alla; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune..

Art. 15 – Regolazione del premio

Premio non soggetto a regolazione

Art. 16.1 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Art. 16.2 - Informazioni inerenti gli intermediari

Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11,99%.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 17 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Art. 1 - Attività - Oggetto dell'assicurazione

Si prende atto tra le parti che la descrizione dell'attività svolta dall'Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell'Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Amministrazione Regionale in relazione allo svolgimento di attività e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi e/o avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche).

Art. 2 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La società risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata nonché in relazione

- a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) sia che l'assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe;
- alla responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
- alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili .
- alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere.

Art. 3 - Novero dei terzi

Non sono considerati terzi unicamente i prestatori di lavoro dipendenti del contraente, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di servizio in quanto è operante nei loro confronti la garanzia RCO di cui all'art. 4 che segue.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965 s.m.i. del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Relativamente alle malattie professionali la garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione.

Sono comunque escluse silicosi ed asbestosi.

Art. 5 - Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Legale rappresentante dell'Ente e degli Amministratori, nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arreati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965, nr.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. LGS. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti e preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti.

La garanzia è estesa inoltre, alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme, dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.

Art. 6 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.

2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 “Codice delle Assicurazioni” e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili. Sono da considerare esclusi i danni da navigazione di natanti a motore;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
8. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
9. derivanti da atti di terrorismo e di sabotaggio, nonché i danni verificatosi in occasioni di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari ed invasioni.

Art. 7 - Precisazioni e delimitazioni di garanzia

A titolo puramente indicativo e non esaustivo senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i rischi conseguenti a:

7.1 ESPOSIZIONI IN GENERE

Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;

7.2 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE, STRISCIONI

Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;

7.3 MENSA AZIENDALE

Proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

7.4 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SIMILI

Proprietà e gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili.

7.5 TRASPORTO E CONSEGNA MERCI

Effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico.

7.6 SQUADRE ANTINCENDIO

Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato

7.7 MAGAZZINI, UFFICI E DEPOSITI

Esercizio di magazzini, uffici e depositi purchè inerente all'attività descritta in polizza.

7.8 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI/CONCORSI

Visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'ente, nonché convegni, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto ovunque organizzati. Sono esclusi i danni agli arredi. Per quanto riguarda i danni ai locali, la garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13 – “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

7.9 D.LGS. 81/2008

Per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

7.10 VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE

La garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia, sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate.

Sono compresi invece quelli conseguenti a mancato uso.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13- “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

7.11 DANNI A VEICOLI DI DIPENDANTI E DI TERZI

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di proprietà di terzi, e/o dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13 - “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

7.12 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato o commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A..

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13- “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

7.13 FABBRICATI

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati e terreni nonché dei beni immobili compreso il territorio in genere a qualunque titolo e destinazione siano adibiti.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13- “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

7.14 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13- “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

7.15 COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE ECC.

Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia di fatto dall'Assicurato/Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di RC di detto concessionario.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 14 (13)- “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

7.16 APPALTO/SUBAPPALTO/RC INCROCIATA

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone, lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta, si prende atto tra le parti che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro limitatamente ai danni fisici;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.

7.17 DANNI DA FURTO

A parziale deroga della lettera a) dell'art. 6 - Esclusioni, l'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull'Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13-“FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

7.18 SMERCIO

A maggior chiarimento—si da atto che la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante danni cagionati da specialità e prodotti smerciati o somministrati.

7.19 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

7.20 ULTERIORI PRECISAZIONI

Si precisa che la garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- convenzioni con le Associazioni Volontaristiche;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Art. 8 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 9 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, dei soggetti sopra indicati.

Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell'Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Art. 11 - Estensione territoriale

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

Art. 12 - Gestione danni in franchigia

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

A scadenza semestrale la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni.

La presente disposizione non si applica per i danni da ungulati selvatici, per i quali si applica una s.i.r. come stabilito nell'articolo 13 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento. A tal proposito verrà redatto apposito accordo tra le parti per la relativa gestione.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 13 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

GARANZIE	LIMITE DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE
Danni da ungulati selvatici; per ungulati selvatici si intende cervo, camoscio, muflone, daino, cinghiale, stambecco, capriolo		€ 10.000 per sinistro (S.I.R.)
Organizzazione e partecipazione a convegni	Solo per danni ai locali € 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 2.500,00 per sinistro
Inquinamento accidentale	€ 2.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 5.000,00 per sinistro
Committenza auto		€250,00 per sinistro
Fabbricati Altri immobili e Territorio in genere		€500,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 2.500,00 per sinistro
Cose di terzi sollevate, ecc.	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€500,00 per sinistro
Veicoli sotto carico e Scarico		€500,00 per veicolo danneggiato
Danni da furto	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 2.500,00 per sinistro
Interruzione Attività		€ 5.000,00 per sinistro
Malattie professionali	€2.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	

Danni da incendio		In eccesso a quanto previsto da polizza INCENDIO
-------------------	--	--

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
--

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Schema di Offerta Economica

Lotto 1

Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti

La Società offre la copertura assicurativa al prezzo annuo complessivo di € (Euro) escluse imposte conteggiato come segue:

Sviluppo del premio

Premio annuo imponibile	€
Imposte di legge	€
Totale	€

Il premio imponibile offerto corrisponde ad un ribasso percentuale del ____%

Polizza	Data sinistro	Num Sinistro IES	Stato	Riservato	Liquidato	Spese	Recuperi tecnici	Data chiusura
0225071693040	24/10/2006	2006998111608	C	€ -	€ 500	€ 41	€ -	17/01/2007
0225071693040	13/03/2006	2006998111863	C	€ -	€ 4.256	€ -	€ -	03/10/2008
0225071693040	21/05/2006	2006998111870	C	€ -	€ 1.430	€ 2.425	€ 2.500	08/08/2008
0225071693040	02/09/2006	2006998111873	C	€ -	€ 6.401	€ 8.152	€ 6.703	02/01/2012
0225071693040	09/01/2006	2006998111879	S	€ -	€ -	€ -	€ -	28/05/2008
0225071693040	20/05/2006	2006998112311	S	€ -	€ -	€ -	€ -	07/01/2008
0225071693040	29/03/2006	2006998112764	C	€ -	€ 19.131	€ 321	€ -	12/02/2007
0225071693040	03/04/2006	2006998112794	C	€ -	€ 1.520	€ 41	€ -	29/11/2006
0225071693040	14/12/2006	2007022550035	S	€ -	€ -	€ 76	€ -	12/12/2007
0225071693040	07/09/2006	2007022550036	C	€ -	€ 2.650	€ -	€ -	01/03/2007
0225071693040	13/01/2006	2007022550038	S	€ -	€ -	€ -	€ -	16/09/2008
0225071693040	16/05/2006	2007022550039	C	€ -	€ 7.680	€ -	€ 500	17/08/2011
0225071693040	13/08/2006	2007022575058	C	€ -	€ 3.100	€ -	€ -	22/07/2010
0225071693040	24/09/2006	2007022575060	C	€ -	€ 1.300	€ -	€ 500	17/05/2007
0225071693040	09/09/2006	2007022575065	C	€ -	€ 13.230	€ 102	€ -	25/01/2008
0225071693040	29/04/2006	2007022575067	C	€ -	€ 1.640	€ -	€ -	19/09/2007
0225071693040	24/04/2006	2007022575104	C	€ -	€ 1.100	€ -	€ -	21/05/2007
0225071693040	25/06/2006	2007022575105	S	€ -	€ -	€ 188	€ -	07/05/2012
0225071693040	05/11/2006	2007022575106	C	€ -	€ 2.138	€ -	€ -	19/09/2007
0225071693040	05/10/2006	2007022575162	C	€ -	€ 1.996	€ 41	€ -	17/09/2007
0225071693040	13/11/2006	2007022575170	C	€ -	€ 1.706	€ 148	€ -	01/08/2007
0225071693040	31/01/2006	2007022575172	C	€ -	€ 3.000	€ -	€ -	16/12/2008
0225071693040	21/07/2006	2007022575174	S	€ -	€ -	€ 2.502	€ 750	28/02/2011
0225071693040	30/03/2007	2007022575189	S	€ -	€ -	€ 620	€ -	26/08/2010
0225071693040	08/11/2006	2007022575203	S	€ -	€ -	€ 979	€ -	09/06/2009
0225071693040	26/07/2006	2007022575206	S	€ -	€ -	€ -	€ -	26/09/2012
0225071693040	25/08/2006	2007022575265	S	€ -	€ -	€ -	€ -	16/06/2009
0225071693040	12/07/2006	2007022575272	S	€ -	€ -	€ 2.317	€ -	05/09/2008
0225071693040	16/06/2007	2007022575317	C	€ -	€ 850	€ 41	€ -	31/10/2007
0225071693040	14/10/2006	2007022575344	S	€ -	€ -	€ 1.248	€ -	19/01/2010
0225071693040	18/11/2006	2007022575345	C	€ -	€ 7.372	€ 84	€ -	17/01/2008
0225071693040	13/05/2007	2007022575346	C	€ -	€ 2.000	€ 81	€ -	16/11/2007
0225071693040	28/08/2006	2007022575347	C	€ -	€ 950	€ 147	€ -	12/11/2007
0225071693040	13/10/2006	2007022575348	C	€ -	€ 1.703	€ -	€ -	23/11/2007
0225071693040	25/10/2006	2007022575349	S	€ -	€ -	€ 525	€ -	08/01/2008

Polizza	Data sinistro	Num Sinistro IES	Stato	Riservato	Liquidato	Spese	Recuperi tecnici	Data chiusura
0225071693040	04/09/2006	2007022575351	C	€ -	€ 1.800	€ 37	€ -	03/12/2007
0225071693040	04/09/2007	2007022575363	C	€ -	€ 500	€ 110	€ -	31/12/2007
0225071693040	23/12/2005	2007022575387	S	€ -	€ -	€ 979	€ -	13/08/2009
0225071693040	14/10/2006	2007022575404	C	€ -	€ 2.631	€ 1.310	€ -	06/10/2008
0225071693040	22/05/2007	2007022575406	C	€ -	€ 2.870	€ -	€ -	05/12/2007
0225071693040	26/11/2006	2007022575410	C	€ -	€ 1.700	€ -	€ -	18/02/2008
0225071693040	06/12/2005	2007022575411	C	€ -	€ 913	€ 45	€ -	09/01/2008
0225071693040	27/10/2006	2007022575412	S	€ -	€ -	€ 344	€ -	03/03/2008
0225071693040	30/05/2007	2007022575417	C	€ -	€ 1.512	€ 40	€ -	08/01/2008
0225071693040	05/04/2006	2007022575428	C	€ -	€ 2.082	€ -	€ -	20/12/2007
0225071693040	13/05/2006	2007022575434	C	€ -	€ 3.294	€ -	€ -	14/01/2008
0225071693040	29/10/2006	2007022575449	S	€ -	€ -	€ -	€ -	29/07/2009
0225071693040	27/09/2006	2007022575464	C	€ -	€ 4.000	€ -	€ -	29/05/2008
0225071693040	06/12/2007	2008022575005	C	€ -	€ 4.180	€ -	€ -	13/02/2008
0225071693040	29/01/2007	2008022575006	S	€ -	€ -	€ 1.224	€ 800	30/07/2009
0225071693040	27/07/2007	2008022575009	C	€ -	€ 4.871	€ 154	€ -	14/02/2008
0225071693040	02/07/2007	2008022575034	S	€ -	€ -	€ -	€ -	06/09/2010
0225071693040	16/09/2007	2008022575041	C	€ -	€ 5.123	€ -	€ -	23/07/2009
0225071693040	14/12/2006	2008022575042	S	€ -	€ -	€ -	€ -	27/07/2010
0225071693040	31/12/2006	2008022575052	S	€ -	€ -	€ 1.502	€ -	25/11/2008
0225071693040	21/04/2007	2008022575065	C	€ -	€ 702	€ 1.248	€ -	29/01/2010
0225071693040	27/09/2006	2008022575067	S	€ -	€ -	€ -	€ -	16/06/2009
0225071693040	14/04/2007	2008022575068	S	€ -	€ -	€ -	€ -	01/10/2010
0225071693040	04/05/2006	2008022575089	C	€ -	€ 3.024	€ 63	€ -	19/03/2008
0225071693040	21/04/2007	2008022575090	S	€ -	€ -	€ 2.492	€ -	27/08/2009
0225071693040	02/09/2007	2008022575124	S	€ -	€ -	€ -	€ -	07/08/2012
0225071693040	05/08/2006	2008022575148	C	€ -	€ 1.654	€ 1.706	€ -	18/09/2009
0225071693040	23/04/2006	2008022575170	A	€ 6.000	€ -	€ -	€ -	
0225071693040	30/08/2007	2008022575194	C	€ -	€ 6.700	€ 129	€ -	13/05/2008
0225071693040	24/04/2007	2008022575195	C	€ -	€ 2.564	€ 41	€ -	09/07/2008
0225071693040	22/08/2007	2008022575202	C	€ -	€ 1.628	€ 46	€ -	28/04/2008
0225071693040	15/10/2007	2008022575203	S	€ -	€ -	€ -	€ -	24/01/2011
0225071693040	11/04/2007	2008022575216	C	€ -	€ 1.858	€ -	€ -	26/05/2008
0225071693040	21/01/2007	2008022575217	C	€ -	€ 2.212	€ -	€ -	26/05/2008
0225071693040	23/04/2007	2008022575222	C	€ -	€ 1.769	€ 1.248	€ -	05/09/2008
0225071693040	11/08/2007	2008022575223	C	€ -	€ 1.150	€ -	€ -	23/04/2008
0225071693040	03/09/2006	2008022575224	S	€ -	€ -	€ -	€ -	29/07/2009

Polizza	Data sinistro	Num Sinistro IES	Stato	Riservato	Liquidato	Spese	Recuperi tecnici	Data chiusura
0225071693040	30/04/2007	2008022575228	S	€ -	€ -	€ -	€ -	23/04/2013
0225071693040	25/04/2006	2008022575246	C	€ -	€ 1.672	€ -	€ -	01/07/2008
0225071693040	09/04/2008	2008022575264	C	€ -	€ 1.200	€ 41	€ -	25/08/2008
0225071693040	09/12/2006	2008022575274	C	€ -	€ 13.309	€ -	€ -	17/06/2008
0225071693040	14/05/2007	2008022575290	S	€ -	€ -	€ 5.377	€ -	06/11/2013
0225071693040	05/07/2007	2008022575311	S	€ -	€ -	€ -	€ -	17/07/2008
0225071693040	16/07/2007	2008022575313	S	€ -	€ -	€ -	€ -	17/07/2008
0225071693040	22/07/2007	2008022575329	C	€ -	€ 1.390	€ -	€ -	02/10/2008
0225071693040	14/05/2007	2008022575330	S	€ -	€ -	€ -	€ -	18/02/2009
0225071693040	26/08/2007	2008022575347	C	€ -	€ 2.112	€ 41	€ -	06/10/2008
0225071693040	11/10/2007	2008022575349	A	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	
0225071693040	13/03/2007	2008022575385	C	€ -	€ 679	€ -	€ -	28/07/2008
0225071693040	11/06/2008	2008022575390	S	€ -	€ -	€ 1.415	€ -	07/08/2013
0225071693040	04/03/2007	2008022575399	S	€ -	€ -	€ -	€ -	05/10/2009
0225071693040	25/05/2006	2008022575400	S	€ -	€ -	€ -	€ -	16/06/2009
0225071693040	05/04/2007	2008022575414	C	€ -	€ 2.130	€ -	€ -	22/10/2008
0225071693040	06/08/2008	2008022575417	C	€ -	€ 1.218	€ -	€ -	22/10/2008
0225071693040	06/01/2007	2008022575419	C	€ -	€ 1.292	€ -	€ -	18/03/2011
0225071693040	18/10/2007	2008022575423	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/07/2011
0225071693040	25/05/2008	2008022575445	S	€ -	€ -	€ -	€ -	29/08/2008
0225071693040	04/03/2008	2008022575446	S	€ -	€ -	€ -	€ -	20/03/2009
0225071693040	06/08/2008	2008022575477	C	€ -	€ 1.100	€ 52	€ -	10/02/2009
0225071693040	07/08/2008	2008022575493	C	€ -	€ 213	€ -	€ -	12/11/2008
0225071693040	07/09/2006	2008022575501	S	€ -	€ -	€ -	€ -	07/08/2012
0225071693040	07/04/2006	2008022575502	S	€ -	€ -	€ -	€ -	12/10/2011
0225071693040	24/09/2007	2008022575506	C	€ -	€ 3.250	€ 63	€ -	27/10/2008
0225071693040	06/08/2008	2008022575518	C	€ -	€ 1.250	€ 46	€ -	04/12/2008
0225071693040	12/09/2008	2008022575557	C	€ -	€ 385	€ 41	€ -	31/10/2008
0225071693040	31/07/2008	2008022575562	S	€ -	€ -	€ 194	€ -	04/06/2011
0225071693040	25/07/2008	2008022575563	C	€ -	€ 1.000	€ -	€ -	12/12/2008
0225071693040	07/10/2008	2008022575609	C	€ -	€ 420	€ 51	€ -	03/12/2008
0225071693040	04/09/2007	2008022575612	C	€ -	€ 1.250	€ -	€ -	26/11/2008

Polizza	Data sinistro	Num Sinistro IES	Stato	Riservato	Liquidato	Spese	Recuperi tecnici	Data chiusura
0225071693040	28/11/2008	2008022575668	C	€ -	€ 800	€ -	€ -	29/01/2009
0225071693040	21/10/2006	2008022575679	S	€ -	€ -	€ -	€ -	28/01/2009
0225071693040	16/12/2008	2009022550020	C	€ -	€ 250	€ -	€ -	10/02/2009
0225071693040	02/08/2008	2009022550022	S	€ -	€ -	€ -	€ -	15/09/2009
0225071693040	03/05/2006	2009022550034	C	€ -	€ 2.949	€ 1.248	€ -	09/11/2010
0225071693040	03/10/2007	2009022550060	S	€ -	€ -	€ 1.354	€ -	15/02/2010
0225071693040	30/11/2007	2009022550061	S	€ -	€ -	€ 288	€ -	28/07/2010
0225071693040	04/02/2009	2009022550176	C	€ -	€ 500	€ 96	€ 500	09/04/2009
0225071693040	07/01/2009	2009022550205	C	€ -	€ 630	€ 46	€ -	23/04/2009
0225071693040	05/10/2008	2009022550225	C	€ -	€ 3.030	€ 102	€ -	15/04/2009
0225071693040	31/05/2007	2009022550226	C	€ -	€ 4.357	€ 89	€ -	06/04/2009
0225071693040	02/03/2007	2009022550261	C	€ -	€ 16.000	€ 210	€ -	23/04/2009
0225071693040	25/09/2007	2009022550282	C	€ -	€ 4.400	€ -	€ -	25/06/2009
0225071693040	03/04/2009	2009022550307	C	€ -	€ 800	€ 41	€ -	23/04/2009
0225071693040	07/05/2007	2009022550330	C	€ -	€ 1.800	€ 163	€ -	24/06/2009
0225071693040	13/11/2007	2009022550331	C	€ -	€ 1.809	€ 103	€ -	10/06/2009
0225071693040	13/01/2009	2009022550333	C	€ -	€ 4.800	€ -	€ -	18/01/2011
0225071693040	01/12/2007	2009022550334	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/05/2013
0225071693040	18/11/2007	2009022550335	S	€ -	€ -	€ -	€ -	17/06/2009
0225071693040	07/09/2007	2009022550348	C	€ -	€ 4.880	€ 159	€ -	24/06/2009
0225071693040	10/11/2008	2009022550349	C	€ -	€ 2.859	€ 1.371	€ -	05/02/2010
0225071693040	01/04/2009	2009022550367	C	€ -	€ 74.976	€ 102	€ -	22/03/2011
0225071693040	10/10/2007	2009022550392	S	€ -	€ -	€ -	€ -	20/09/2010
0225071693040	12/04/2008	2009022550403	C	€ -	€ 2.100	€ 68	€ -	24/06/2009
0225071693040	24/10/2007	2009022550404	C	€ -	€ 1.400	€ 41	€ -	16/07/2009
0225071693040	30/07/2008	2009022550405	S	€ -	€ -	€ -	€ -	30/11/2009
0225071693040	30/06/2008	2009022550432	S	€ -	€ -	€ -	€ -	17/06/2009
0225071693040	24/11/2006	2009022550486	S	€ -	€ -	€ -	€ -	16/10/2009
0225071693040	18/05/2009	2009022550487	C	€ -	€ 499	€ -	€ -	13/07/2009
0225071693040	08/06/2009	2009022550489	S	€ -	€ -	€ -	€ -	10/07/2009
0225071693040	08/08/2008	2009022550511	C	€ -	€ 2.000	€ 156	€ -	10/09/2009
0225071693040	17/09/2006	2009022550512	S	€ -	€ -	€ 1.474	€ -	20/09/2010
0225071693040	19/11/2008	2009022550546	C	€ -	€ 4.715	€ 1.426	€ -	30/09/2010

Polizza	Data sinistro	Num Sinistro IES	Stato	Riservato	Liquidato	Spese	Recuperi tecnici	Data chiusura
0225071693040	14/11/2007	2009022550547	C	€ -	€ 2.980	€ 1.248	€ -	16/07/2010
0225071693040	06/07/2009	2009022550548	C	€ -	€ 600	€ 66	€ 500	19/10/2009
0225071693040	03/08/2006	2009022550549	A	€ 250.000	€ -	€ 2.420	€ -	
0225071693040	10/09/2007	2009022550550	S	€ -	€ -	€ -	€ -	03/09/2013
0225071693040	26/11/2006	2009022550583	S	€ -	€ -	€ -	€ -	12/09/2013
0225071693040	10/12/2005	2009022550584	S	€ -	€ -	€ -	€ -	12/09/2013
0225071693040	24/08/2008	2009022550585	S	€ -	€ -	€ -	€ -	12/08/2011
0225071693040	17/09/2008	2009022550586	S	€ -	€ -	€ -	€ -	12/08/2011
0225071693040	11/05/2007	2009022550587	S	€ -	€ -	€ -	€ -	04/10/2011
0225071693040	30/07/2006	2009022550588	C	€ -	€ 8.178	€ -	€ -	24/02/2011
0225071693040	12/06/2008	2009022550589	C	€ -	€ 4.864	€ -	€ -	27/09/2010
0225071693040	08/09/2007	2009022550590	S	€ -	€ -	€ -	€ -	18/10/2013
0225071693040	06/09/2007	2009022550591	C	€ -	€ 3.193	€ -	€ -	10/02/2010
0225071693040	09/10/2008	2009022550592	C	€ -	€ 6.768	€ -	€ -	26/07/2011
0225071693040	15/11/2007	2009022550593	S	€ -	€ -	€ -	€ -	22/09/2011
0225071693040	13/08/2008	2009022550594	A	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	
0225071693040	27/11/2007	2009022550597	S	€ -	€ -	€ -	€ -	22/09/2011
0225071693040	01/12/2006	2009022550598	S	€ -	€ -	€ -	€ -	28/09/2011
0225071693040	15/11/2008	2009022550617	C	€ -	€ 1.200	€ 139	€ -	23/10/2009
0225071693040	05/05/2009	2009022550679	S	€ -	€ -	€ 136	€ -	22/06/2010
0225071693040	24/07/2009	2009022550680	C	€ -	€ 37.000	€ 2.406	€ -	25/06/2014
0225071693040	01/10/2007	2009022550692	C	€ -	€ 87.491	€ 2.744	€ -	21/02/2012
0225071693040	20/04/2009	2009022550696	C	€ -	€ 440	€ 41	€ 440	03/11/2009
0225071693040	28/09/2009	2009022550723	S	€ -	€ -	€ -	€ -	07/10/2010
0225071693040	04/11/2006	2009022550744	S	€ -	€ -	€ 811	€ -	11/03/2010
0225071693040	13/10/2009	2009022550753	S	€ -	€ -	€ 1.404	€ -	20/07/2012
0225071693040	27/08/2009	2009022550754	C	€ -	€ 4.896	€ 1.626	€ 500	12/11/2010
0225071693040	24/06/2007	2009022550769	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/09/2012
0225071693040	25/08/2009	2009022550771	C	€ -	€ 5.000	€ 106	€ -	04/12/2009
0225071693040	03/07/2008	2009022550772	C	€ -	€ 304	€ -	€ -	16/12/2009
0225071693040	14/10/2009	2009022550773	C	€ -	€ 100	€ -	€ 100	01/12/2009
0225071693040	03/06/2006	2009022550779	C	€ -	€ 7.012	€ -	€ -	11/12/2009
0225071693040	22/09/2008	2009022550788	C	€ -	€ 2.500	€ 55	€ -	30/12/2009
0225071693040	15/10/2008	2009022550812	C	€ -	€ 5.543	€ 1.488	€ -	27/09/2012
0225071693040	13/05/2009	2009022550813	C	€ -	€ 400	€ -	€ 400	15/12/2009
0225071693040	30/07/2007	2010022550003	S	€ -	€ -	€ -	€ -	08/01/2010
0225071693040	23/06/2006	2010022550034	S	€ -	€ -	€ -	€ -	23/04/2013
0225071693040	07/09/2007	2010022550035	S	€ -	€ -	€ -	€ -	03/10/2011

Polizza	Data sinistro	Num Sinistro IES	Stato	Riservato	Liquidato	Spese	Recuperi tecnici	Data chiusura
0225071693040	21/10/2009	2010022550036	S	€ -	€ -	€ -	€ -	23/04/2013
0225071693040	13/06/2007	2010022550037	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/09/2012
0225071693040	08/07/2007	2010022550038	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/07/2011
0225071693040	23/06/2008	2010022550039	S	€ -	€ -	€ -	€ -	23/04/2013
0225071693040	07/01/2006	2010022550040	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/09/2012
0225071693040	13/08/2006	2010022550041	S	€ -	€ -	€ -	€ -	23/04/2013
0225071693040	15/12/2005	2010022550042	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/09/2012
0225071693040	26/08/2009	2010022550049	C	€ -	€ 6.000	€ 368	€ -	19/11/2010
0225071693040	03/05/2009	2010022550088	C	€ -	€ 1.469	€ 81	€ -	25/02/2010
0225071693040	15/05/2009	2010022550123	C	€ -	€ 3.398	€ 37	€ -	13/04/2010
0225071693040	10/10/2006	2010022550182	S	€ -	€ -	€ -	€ -	27/09/2012
0225071693040	11/11/2008	2010022550183	C	€ -	€ 5.085	€ 1.416	€ 500	10/05/2011
0225071693040	03/09/2009	2010022550215	C	€ -	€ 1.098	€ -	€ 1.098	22/07/2011
0225071693040	01/07/2009	2010022550253	C	€ -	€ 5.207	€ 84	€ 500	16/01/2013
0225071693040	29/05/2008	2010022550315	A	€ 250.000	€ -	€ -	€ -	
0225071693040	08/05/2009	2010022550323	S	€ -	€ -	€ -	€ -	05/05/2010
0225071693040	15/04/2008	2010022550348	S	€ -	€ -	€ -	€ -	05/05/2010
0225071693040	22/09/2007	2010022550399	S	€ -	€ -	€ -	€ -	01/06/2010
0225071693040	23/01/2010	2010022550462	C	€ -	€ 876	€ -	€ -	14/07/2010
0225071693040	01/02/2007	2010022550532	S	€ -	€ -	€ -	€ -	22/07/2010
0225071693040	17/11/2007	2010022550565	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/10/2010
0225071693040	25/05/2009	2010022550696	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/09/2012
0225071693040	15/05/2009	2010022550744	S	€ -	€ -	€ -	€ -	08/10/2011
0225071693040	17/06/2007	2010022550788	C	€ -	€ 19.183	€ -	€ -	28/12/2010
0225071693040	02/05/2006	2011022550014	S	€ -	€ -	€ -	€ -	08/08/2012
0225071693040	07/01/2009	2011022550055	S	€ -	€ -	€ 84	€ -	28/11/2011
0225071693040	29/08/2009	2011022550134	C	€ -	€ 4.150	€ 121	€ 500	29/03/2011
0225071693040	04/11/2008	2011022550140	S	€ -	€ -	€ -	€ -	09/03/2011
0225071693040	25/04/2008	2011022550141	S	€ -	€ -	€ -	€ -	09/03/2011
0225071693040	05/08/2007	2011022550260	C	€ -	€ 800	€ 48	€ 500	12/05/2011
0225071693040	17/02/2009	2011022550658	A	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	
0225071693040	12/05/2009	2012022550195	A	€ 6.000	€ -	€ -	€ -	
0225071693040	30/11/2008	2012022550370	S	€ -	€ -	€ -	€ -	12/09/2013
0225071693040	07/04/2006	2013022550270	A	€ 25.000	€ -	€ 223	€ -	
0225071693040	25/03/2008	2014022550229	A	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE				€ 572.000	€ 539.546	€ 65.811	€ 17.291	

Dati al 02/07/14

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER
LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE**

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e

(Società Assicuratrice)

SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N°

1.	<u>Assicuratori:</u>	
2.	<u>Contraente ed Assicurato:</u> Regione Piemonte Attività dichiarata: amministrazione regionale	
3.	<u>Periodo di Assicurazione:</u> dalle ore 24.00 del 30/11/2014 alle ore 24.00 del 30/11/2017	
4.	4.1	<u>Massimale per ciascun Sinistro:</u> Euro 1.500.000,00
	4.2	<u>Massimale aggregato annuo:</u> Euro 5.000.000,00
5.	Franchigia per sinistro: €25.000	
6.	<u>Data di retroattività:</u> illimitata	
7.	<u>Clausola Broker:</u> 7.1 Broker: Marsh S.p.A., Via Cavour 1, 10123 Torino	
8.	<u>Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.</u>	
	C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	Euro 1.000.000,00
	E) DANNI ALLE OPERE	Euro 1.000.000,00
	F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	Euro 1.000.000,00
9.	<u>Parametro per il calcolo del premio</u> <u>Premio non soggetto a regolazione</u>	
10.	<u>Premio annuo a carico del Contraente</u> €	
11.	Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale). Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	
12.	<u>Tassi relativi allo schema di copertura del Verificatore interno.</u> <u>Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere.</u> Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicuratore/i:	L'Impresa di Assicurazione o i Sottoscrittori indicati al punto 1 della Scheda di Copertura .
Assicurato:	L'Ente Pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura.
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione.
Attività dichiarata:	Quanto indicato al punto 2 della Scheda di Copertura.
Beni: Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.	
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura.
Danno:	qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danno indennizzabile:	in applicazione del principio indennitario dell'Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l'Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico conseguente a danni arrecati a cose od animali.
Danni Corporali:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. Essa può essere pari od inferiore al risarcimento dovuto dall'Assicurato.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Perdite Patrimoniali:	ogni danno immateriale di natura patrimoniale o non patrimoniale (intendendosi per tale il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali).
Premio:	la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o

perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Amministrativa

- Contabile:

la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Sinistro:

comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Periodo di efficacia:

Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di polizza.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Variazione del rischio

A) Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

B) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza:

- (a) entro 30 giorni lavorativi da quando il competente ufficio dell'Ente Contraente cui è assegnata la gestione dei sinistri sia venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato;
- (b) entro 15 giorni dal ricevimento di informazione di garanzia.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 7 –Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 –Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio . Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza

E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Legittimazione

Si prende atto che, nel caso il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione

Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c.,

nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione degli Assicuratori nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Art. 14 – Estensioni di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto 81/08

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto

dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

L'Assicurazione non vale:

- Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- Per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

G) Commissione regionale per l'Artigianato (C.R.A.)

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza dell'attività svolta dalla Commissione regionale per l'artigianato

H) Perdite patrimoniali per attività connesse alle procedure di scelta del contraente, di cui al D.lgs. 163/2006

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza delle attività svolte nell'ambito delle procedure di scelta del contraente, di cui al D.lgs. 163/2006, a partire dall'avvio della procedura e fino alla stipulazione del contratto, inclusi gli eventuali atti di autotutela incidenti sul provvedimento di aggiudicazione definitiva.

I) Organismo di mediazione (RE.MEDI.O)

La garanzia di cui alla presente polizza terrà indenne l'organismo di mediazione per ogni somma che sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per gli errori o le omissioni dell'assicurato o dei suoi ausiliari e preposti commessi nell'esercizio dell'Attività connessa al servizio di mediazione, nonché per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti, a qualsiasi titolo, dallo svolgimento del servizio medesimo.

La presente estensione di garanzia si intende limitata a Euro 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e con una franchigia di Euro 1.000,00 per sinistro.

Art. 15 – Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.1 della **Scheda di Copertura** per ciascun Sinistro ed al punto 4.2 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro indicata al punto 5 della **Scheda di Copertura**.

Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;

- l) azioni sindacali collettive, salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
- m) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209 del 2005;
- n) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- p) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- q) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile propria nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;
- r) le conseguenze dei danni nonché dei maggiori danni sofferti dai terzi danneggiati in conseguenza di omessa, ritardata od erronea liquidazione e pagamento dei sinistri ricompresi nell'(Auto)/Assicurazione della Responsabilità Civile Sanitaria;

Art. 17 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate richieste di risarcimento scritte né all'Assicurato neppure al personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato stesso prima della data di stipulazione della presente Assicurazione.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa del Contraente analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

Art. 18 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 19 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 20 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 21 – Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e

Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 23.1 - Clausola Broker

Alla Società di Brokeraggio indicata al punto 7.1 della **Scheda di Copertura**, è stata affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell' art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 23.2 - Informazioni inerenti gli intermediari

Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11,99%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI
COPERTURA
ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE**

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui all'art.13, è estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per

- le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista,
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
- responsabile dei lavori;
- coordinatore per la progettazione;
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai;
- preposti alla sicurezza;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispona il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)
 - le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.
 - le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
 - i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Condizioni Aggiuntive

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
 - l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- c) dolo dell'Assicurato e/o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere;
- d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- f) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge 209 del 2005;
- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

- l) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
- m) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.
- Inoltre l'assicurazione non è operante:
- n) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- o) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- p) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- q) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- r) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
- s) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- t) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- u) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- v) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;

C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga della lettera B), punto t), "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

E) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera B), punto u), "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10 % dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga della lettera B), punto v), "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

G) ESTENSIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D.lgs 163/06, relativa all'attività di progettazione ed all'attività di verifica, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente rispettivamente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04 ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR 207/2010. Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista ed il Verificatore, dipendenti del Contraente, non fossero singolarmente assicurati nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.

In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per Assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo e di copertura del Verificatore relativi a ciascuna applicazione di garanzia.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
--

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Altre informazioni

Retribuzioni annue lorde: €150.000.000

Struttura organizzativa:

1	Presidente
11	Assessori
12	Direttori
120	Dirigenti Amministrativi
8	Dirigenti Tecnici
947	Funzionari P.O. Amministrativi
40	Funzionari P.O. Tecnici
10	Avvocati

Schema di Offerta Economica

Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale

La Società offre la copertura assicurativa al prezzo annuo complessivo di €
(Euro) comprese imposte conteggiato come segue:

Sviluppo del premio

Premio annuo imponibile	€
Imposte di legge	€
Totale	€

Il premio offerto corrisponde ad un ribasso percentuale del ____%

REPORTING PERIOD 5/2014

Claimnumber	Reference	Policy Holder Name	Date of Loss	Total Reserve	File Progress	PERITO
2013MRKL00985	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00984	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00252	TBA	REGIONE PIEMONTE	05/03/2007	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00194	TBA	REGIONE PIEMONTE	15/12/2009	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL01003	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL01015	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL01004	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00202	101462681	REGIONE PIEMONTE	29/06/1995	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL01026	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00931	101462681	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL01045	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00061	10146268I	Regione Piemonte	21/12/2009	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00303	101462681	REGIONE PIEMONTE	15/06/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00270	10146268I	REGIONE PIEMONTE	11/09/2005	EUR 5.000,00	Litigation - Administrative	St.Crawford
2013MRKL00982	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00920	101462681	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00977	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
F14241	10146268I	Regione Piemonte	01/05/2004	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL01051	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL01055	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00922	101462681	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL01080	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00939	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00975	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00942	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00309	TBA	REGIONE PIEMONTE	27/10/2008	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00921	101462681	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00276	TBA	REGIONE PIEMONTE	05/10/2009	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00302	TBA	REGIONE PIEMONTE	26/07/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00205	10146281	REGIONE PIEMONTE	18/05/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00251	101462681	REGIONE PIEMONTE	31/12/2007	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00230	TBA	REGIONE PIEMONTE	17/11/2007	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00310	101462681	REGIONE PIEMONTE	30/10/2008	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford

REPORTING PERIOD 5/2014

Claimnumber	Reference	Policy Holder Name	Date of Loss	Total Reserve	File Progress	PERITO
2012MRKL00577	10196718B	REGIONE PIEMONTE	15/09/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00469	10196718B	REGIONE PIEMONTE	02/12/2010	EUR 24.000,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00423	10196718B	REGIONE PIEMONTE	30/11/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00544	10196718B	REGIONE PIEMONTE	06/09/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00522	10196718B	REGIONE PIEMONTE	05/04/2011	EUR 24.117,50	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00547	10196718B	REGIONE PIEMONTE	07/10/2010	EUR 24.000,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00546	10196718B	REGIONE PIEMONTE	21/05/1984	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00542	TBA	REGIONE PIEMONTE	21/05/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00590	10196718B	REGIONE PIEMONTE	01/01/2003	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00436	10196718B	REGIONE PIEMONTE	02/12/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00521	10196718B	REGIONE PIEMONTE	11/03/2011	EUR 24.000,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00578	10196718B	REGIONE PIEMONTE	15/09/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00519	10196718B	REGIONE PIEMONTE	28/03/2011	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00468	10196718B	REGIONE PIEMONTE	24/03/2011	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00430	10196718B	REGIONE PIEMONTE	24/12/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00421	TBA	REGIONE PIEMONTE	31/12/2004	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00429	10196718B	REGIONE PIEMONTE	30/12/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00626	10196718B	REGIONE PIEMONTE	27/07/2011	EUR 0,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00518	10196718B	REGIONE PIEMONTE	28/03/2011	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00424	10196718B	REGIONE PIEMONTE	08/11/2010	EUR 15.000,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00545	10196718B	REGIONE PIEMONTE	01/01/2005	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00520	10196718B	REGIONE PIEMONTE	28/03/2011	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00459	10196718B	REGIONE PIEMONTE	28/05/2009	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00456	10196718B	REGIONE PIEMONTE	20/12/2010	EUR 0,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00425	TBA	REGIONE PIEMONTE	03/08/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00624	10196718B	REGIONE PIEMONTE	14/09/2011	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00648	10196718B	REGIONE PIEMONTE	22/09/2011	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00431	TBA	REGIONE PIEMONTE	31/12/2006	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00589	10196718B	REGIONE PIEMONTE	17/12/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford

REPORTING PERIOD 5/2014

Claimnumber	Reference	Policy Holder Name	Date of Loss	Total Reserve	File Progress	PERITO
2012MRKL00161	10251755L	Regione Piemonte	23/01/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00162	10251755L	Regione Piemonte	16/12/2011	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00163	10146268I	Regione Piemonte	25/05/2011	EUR 26,50	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00164	10251755L	Regione Piemonte	20/04/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00165	10251755L	Regione Piemonte	23/01/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00675	10251755L	REGIONE PIEMONTE	14/10/2011	EUR 24.387,50	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00676	1251755L	REGIONE PIEMONTE	14/10/2011	EUR 20.371,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00682	10251755L	REGIONE PIEMONTE	09/12/2011	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00684	10251755L	REGIONE PIEMONTE	28/07/2010	EUR 790,10	Claim made	St. Crawford
2012MRKL00695	10251755L	REGIONE PIEMONTE	29/12/2011	EUR 15.080,25	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00707	10251755L	REGIONE PIEMONTE	10/01/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00710	1051755L	REGIONE PIEMONTE	23/02/2012	EUR 16,25	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00727	10251755L	Regione Piemonte	14/03/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00728	10251755L	Regione Piemonte	14/03/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00729	10251755L	Regione Piemonte	14/03/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00803	10251755L	Regione Piemonte	11/05/2012	EUR 0,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00831	10251755L	Regione Piemonte	23/04/2012	EUR 0,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00904	10251755L	Regione Piemonte	08/10/2012	EUR 251,00	Litigation - Civil Demand / Insured	St. Crawford
2012MRKL00905	10251755L	Regione Piemonte	25/10/2012	EUR 331,75	Claim made	St. Crawford
2012MRKL00927	10251755L	Regione Piemonte	10/10/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00930	10251755L	Regione Piemonte	01/04/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00931	10251755L	Regione Piemonte	21/05/2007	EUR 0,00	Claim made	St. Crawford
2012MRKL00932	10251755L	Regione Piemonte	28/05/2007	EUR 0,00	Claim made	St. Crawford
2012MRKL00934	10251755L	Regione Piemonte	19/07/2012	EUR 0,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00939	10251755L	Regione Piemonte	13/11/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2013MRKL00015	10251755L	Regione Piemonte	31/10/2012	EUR 0,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2013MRKL00027	10251755L	Regione Piemonte	22/12/2009	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2013MRKL00028	10251755L	Regione Piemonte	19/12/2012	EUR 0,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2013MRKL00047	10251755L	Regione Piemonte	01/01/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2013MRKL00048	10251755L	Regione Piemonte	17/12/2012	EUR 0,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2013MRKL00077	10251755L	Regione Piemonte	22/03/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2013MRKL01352	10251755L	Regione Piemonte	06/10/2006	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford

NUMERO SINISTRO	DATA SINISTRO	RISERVATO	PAGATO	RECLAMANTE	STATO SINISTRO
FI0015475	16/09/2013	€ 0,00	€ 0,00		CHIUSO
FI0015483	18/10/2013	€ 1.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0015485	11/10/2013	€ 0,00	€ 0,00		CHIUSO
FI0015572	21/10/2013	€ 20.000,00	€ 0,00	ESE	APERTO
FI0015822	12/11/2013	€ 1.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0015823	13/11/2013	€ 0,00	€ 0,00		CHIUSO
FI0015824	05/11/2013	€ 30.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0015825	14/11/2013	€ 0,00	€ 0,00		CHIUSO
FI0015826	14/11/2013	€ 50.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0015830	11/11/2013	€ 0,00	€ 0,00	A	CHIUSO
FI0015835	05/11/2013	€ 0,00	€ 0,00		CHIUSO
FI0015938	25/11/2013	€ 0,00	€ 0,00		CHIUSO
FI0015939	22/11/2013	€ 10.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0015947	26/11/2013	€ 0,00	€ 0,00	S	CHIUSO
FI0016357	08/01/2014	€ 27.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0016368	09/01/2014	€ 0,00	€ 0,00	fi	CHIUSO
FI0016389	24/01/2014	€ 0,00	€ 0,00		CHIUSO
FI0016403	22/01/2014	€ 120.000,00	€ 0,00	S	APERTO
FI0016715	06/03/2014	€ 5.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0016835	20/03/2014	€ 1.000,00	€ 0,00	F	APERTO
FI0016841	21/03/2014	€ 1.000,00	€ 0,00	C	APERTO
FI0016983	09/04/2014	€ 1.000,00	€ 0,00	S	APERTO
FI0016985	28/03/2014	€ 12.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0017615	29/04/2014	€ 24.000,00	€ 0,00	i	APERTO
FI0017621	17/05/2014	€ 15.000,00	€ 0,00	A'	APERTO
FI0017622	31/05/2014	€ 20.000,00	€ 0,00	F	APERTO
FI0017643	04/06/2014	€ 50.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0017656	18/05/2014	€ 1.000,00	€ 0,00	C	APERTO
FI0017705	30/05/2014	€ 1.000,00	€ 0,00	i	APERTO
FI0017711	10/06/2014	€ 2.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0017712	06/06/2014	€ 2.000,00	€ 0,00	H	APERTO
FI0017736	06/06/2014	€ 40.000,00	€ 0,00	CA	APERTO
FI0017737	04/06/2014	€ 1.000,00	€ 0,00	F	APERTO
FI0017866	05/06/2014	€ 6.000,00	€ 0,00	ATI	APERTO
FI0017959	03/07/2014	€ 20.000,00	€ 0,00	11	APERTO

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO ED ALTRI RISCHI**

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e

(Società Assicuratrice)

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	La Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti:	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Fabbricati:	le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti strutturali e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi; immobili aventi carattere storico monumentale, affreschi e decorazioni, soffitti a cassettoni, mosaici e simili; le loro pertinenze compresi impianti idrici ed igienici, la rete fognaria, le fondazioni, le recinzioni, le strade ed i piazzali, impianti elettrici

	fissi, di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria e refrigerazione, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori e montacarichi, scale mobili, parchi e giardini, serre, ombrai e vivai, sorgenti di acque termali e minerali (anche ubicate in pozzi), nonché tutto quanto considerato immobile per natura o destinazione
Contenuto:	<p>Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento). Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.</p> <p>Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; moduli e pannelli parte di una mostra itinerante durante il deposito presso il Consorzio ONG Piemontesi; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici registrati, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizioni "Fabbricati".</p>
Valori:	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Terrorismo e sabotaggio:	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previsti per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto

	“singolo sinistro”.
Allagamenti:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Fenomeno Elettrico:	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare della Regione Piemonte. I suddetti beni assicurati sono indicati negli elenchi a mani della Contraente e a disposizione della Società.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio. Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza

E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art.8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati

disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di

sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato per ciascun sinistro);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per cono e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 17 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Art. 17.2 - Informazioni inerenti gli intermediari

Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11,99%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 1 – Incendio e rischi accessori

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

- a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l'ordigno esplosivo fosse un residuo bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall'Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia.
- b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti.
- c) Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento e condizionamento, e simili, al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.
- d) Rigurgito acque di scarico e fognature.
- e) Implosione.
- f) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- g) Urto di veicoli stradali, non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 "Codice delle Assicurazioni", non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi.

- h) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- i) Rovina d'ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

La Società indennizza altresì:

- j) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m da esse.
- k) I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.

Art. 2 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 3 – Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art. 4 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art. 5 – Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art. 6 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 7 – Eventi socio-politici

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

La Società risponde:

- a) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
- b) Degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile in base al presente Art.7. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi socio-politici".

Art. 8 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste,

grandine e trombe d'aria, azione violenta del vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.

La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società non risponde dei danni subiti da:

- insegne
- enti all'aperto non per naturale destinazione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi atmosferici".

Art. 9 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- b) a enti mobili all'aperto;

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni, allagamenti".

Art. 10 – Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Neve, ghiaccio, gelo".

Art. 11 – Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.

La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Acqua piovana".

Art. 12 – Acqua condotta – spese di ricerca e riparazione dei danni

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere prevista all'Art.1, lettera c) della presente sezione, indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese ricerca e riparazione guasti acqua condotta".

Art. 13 – Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
- b) a merci poste a meno di 12 cm. Sul livello del pavimento o del suolo.

Art. 14 – Terremoto

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, s'intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'apposita scheda della Sezione 9 sotto la voce "Demolizione e sgombero".

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Terremoto".

Art. 15 – Rottura di vetri e cristalli

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.1 Sezione 4.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Art. 16 – Ricostruzione archivi

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione del disposto dell'art.1907 C.C. del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi anche se su supporti magnetici, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.

E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

Art. 17 – Fenomeno elettrico

La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
- b) i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

Art. 18 – Maggiori costi

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

Art. 19 – Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Merci in refrigerazione".

Art. 20 – Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 21 – Cedimento, franamento, smottamento del terreno

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La Società non risponde dei danni:

- c) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
- d) a merci poste a meno di 12 cm. Sul livello del pavimento o del suolo.

Art. 22 – Opere di fondazione

La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base del disposto dell'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

La presente garanzia é prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Opere di fondazione".

Art. 23 – Rischio Locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano l'assicurazione Incendio e con le norme di liquidazione da esse previste, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai locali ed impianti di pertinenza e altri beni tenuti in locazione dell'Assicurato stesso, in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla presente polizza.

Art. 24 – Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati “atti di guerra od insurrezione” le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza
5. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia “spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro”.
6. alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio.
7. furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Art. 2 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
2. il valore del terreno;
3. enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
4. coltivazioni, animali in genere;

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro

indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art.5 della Sezione 3 della presente polizza.

Art. 4 – Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.

f) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.

c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art. 6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.2 della Sezione 6.
- b) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine sia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- g) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- h) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
- i) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- j) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- k) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.2 della Sezione 6.
- l) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque j) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque j), é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di €15.000,00

Art. 8 – Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art. 9– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Art. 11 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.9 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 12 – Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

Art. 13 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di richiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 70% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di €100.000,00.=

L'acconto non potrà comunque risultare superiore a €1.500.000,00=

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Qualora entro 300 giorni dalla data di denuncia di sinistro lo stesso non abbia potuto essere liquidato, ferme le condizioni di cui ai due precedenti comma di questo articolo, l'Assicurato avrà diritto ad un ulteriore acconto del 30% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso.

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati di proprietà	€216.055.245		€
2	Fabbricati storici vincolati	€296.642.161	No tax	€
3	Contenuto	€50.000.000		€
4	Rischio locativo	€295.049.115		€
5	Reggia di Venaria – Cond. Part. 1*	€25.000.000	flat	€
Totale				€

* Piantumazioni	€10.000.000
Impianti tecnologici	€10.500.000
Manufatto (platea e tribune)	€500.000
Opere d'arte Maestro Penone	€3.000.000
Resti archeologici	€1.000.000
Totale	€25.000.000

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€.....
Imposte	€.....
TOTALE	€.....

Art. 2 – Sottolimiti d'indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali:

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie. In capitali fissi o in percentuale applicabile al valore del fabbricato oggetto del sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Ogni e qualunque evento o causa salvo dove diversamente previsto	€50.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€5.000
Limite per singola opera d'arte danneggiata o distrutta	€50.000,00	
Demolizione e sgombero (Art.2 Sez.3)	€500.000 sinistro/anno, in aggiunta a quanto previsto dall'Art.2 Sez.3	Nessuno
Perdita Pigioni (Art.3 Sez.3)	15%	Nessuno
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.4 Sez.3)	€30.000 per sinistro	Nessuno
Spese peritali (Art.5 Sez.3)	€30.000 per sinistro	Nessuno
Ricorso terzi (Art.6 Sez.3)	€10.000.000 per sinistro	Nessuno
Eventi socio-politici (Art.7 Sez.3)	€10.000.000 per sinistro/anno e per la totalità delle ubicazioni assicurate	Scoperto 10% minimo €5.000,00 per sinistro
Terrorismo e sabotaggio (Art.7 Sez.3)	€10.000.000 per sinistro/anno e per la totalità delle ubicazioni assicurate	Scoperto 20% minimo €15.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici (Art.8 Sez.3)	€10.000.000 per sinistro/anno e per la totalità delle ubicazioni assicurate	€5.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto
Inondazioni, alluvioni (Art.9 Sez.3)	€10.000.000 per sinistro/anno e per la totalità delle ubicazioni assicurate	€50.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto
Allagamenti (Art.9 Sez.3)	€10.000.000 per sinistro/anno e per la totalità delle ubicazioni assicurate	€25.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto
Neve, ghiaccio, gelo (Art.10 Sez.3)	€500.000,00 per sinistro	€2.500,00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto
Acqua piovana (Art.11 Sez.3)	€200.000,00 per sinistro	€1.000,00 per sinistro
Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni (Art.12 Sez.3)	€25.000,00 per sinistro	€1.500,00 per sinistro
Dispersione liquidi (Art.13 Sez.3)	€25.000,00 per sinistro	€1.000,00 per sinistro
Terremoto (Art.14 Sez.3)	€10.000.000 per sinistro/anno e per la totalità delle ubicazioni assicurate	€50.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto
Rottura vetri e cristalli (Art.15 Sez.3)	€50.000,00 sinistro/anno	€500,00 per singola lastra
Fenomeno elettrico (Art.17 Sez.3)	€100.000 sinistro/anno	€2.500,00 per sinistro
Maggiori costi (Art.18 Sez.3)	€500.000,00 per sinistro	Nessuno
Merci in refrigerazione (Art.19 Sez.3)	€50.000,00 per sinistro	€5.000 per sinistro

Differenziale storico-artistico (Art.20 Sez.3)	€150.000 per sinistro €1.000.000 per anno	€5.000 per sinistro
Cedimento, franamento e smottamento del terreno (Art.21 Sez.3)	€1.000.000,00 per sinistro/anno e per la totalità delle ubicazioni assicurate	€150.000,00 per sinistro
Opere di fondazione (Art.22 Sez.3)	€50.000,00 per sinistro	€2.000,00 per sinistro

CONDIZIONE PARTICOLARE 1 - GIARDINI DELLA REGGIA DI VENARIA REALE (TO)

Relativamente alla partita assicurata 6 di cui all'art. 1 della Sez. 6, si precisa che a parziale deroga dell'art. 8 Sez. 3, "Eventi atmosferici", la garanzia si intende operante per gli impianti tecnologici, manufatto e opere d'arte, ancorché posti all'aperto, alle seguenti condizioni:

- scoperto del 10% minimo €5.000
- limite di indennizzo 50% per singolo ente assicurato
- esclusi i danni a piantumazioni.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
--

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

**Assicurazione Incendio danni materiali e diretti
e materiali consequenziali**

La Società offre la copertura assicurativa al prezzo annuo complessivo di €
.....
(Euro)
escluse imposte conteggiato come segue:

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati di proprietà	€216.055.245		€
2	Fabbricati storici vincolati	€296.642.161	No tax	€
3	Contenuto	€50.000.000		€
4	Rischio locativo	€295.049.115		€
5	Reggia di Venaria – Cond. Part. 1*	€25.000.000	flat	€
Totale				€

Il premio imponibile offerto corrisponde ad un ribasso percentuale del ____%

SITUAZIONE SINISTRI

DATA	MOTIVO STATO	LIQUIDATO	RISERVA
16/06/11	APERTO		€ 25.000,00
02/08/11	Liquidato	€ 1.000,00	
30/01/12	Liquidato	€ 14.800,00	
12/11/11	Liquidato	€ 3.500,00	
25/07/12	Liquidato	€ 34.000,00	
06/07/12	Liquidato	€ 1.164,00	
25/07/12	Liquidato	€ 2.480,00	
25/08/12	Liquidato	€ 100.000,00	
01/11/11	APERTO		€ 775,00
20/06/13	Liquidato Parziale	€ 153.000,00	€ 60.000,00
23/07/13	APERTO	€ 475,00	
03/08/13	APERTO		€ 350.000,00

**POLIZZA di ASSICURAZIONE
ALL RISKS ELETTRONICA**

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e la

.....
(Società assicuratrice)

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Regione Piemonte
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Società:	la Compagnia di Assicurazioni
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso - cioè l'insorgere della controversia - per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.

Art.2 – Altre Assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

sinistri denunciati;

sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);

sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 7 – Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio . Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza

E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Art. 9 – Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Torino in via esclusiva.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega

Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

L'Assicurato ha affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega per la gestione del rapporto assicurativo alla; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune..

Art. 15.1 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Art. 15.2 - Informazioni inerenti gli intermediari

Le Imprese aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11,99%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 16 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dal successivo articolo 3 Esclusioni.

A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione comprende:

- a) imperizia, negligenza, errata manipolazione ed altri errori dell'operatore;
- b) corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico ed altri fenomeni elettrici;
- c) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
- d) incendio, fulmine, esplosioni, implosioni e scoppi, fumo, bruciature, acqua;
- e) rapina, furto semplice o con scasso;
- f) dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'assicurato debba rispondere a norma di Legge;
- g) trombe d'aria, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, caduta massi, valanghe;
- h) caduta di aerei o di cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi), superamento del "muro del suono";
- i) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro;
- j) danni causati agli enti assicurati cagionati da dipendenti dell'assicurato, da terzi o dalle autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l'evento dannoso; costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili sino alla concorrenza del 10% dell'indennità pagabile a termini di polizza;
- k) scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo terrorismo e sabotaggio;

- l) qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 2 - BENI ASSICURATI E SOMME ASSICURATE

- n. 24 lettori ottici e tutte le attrezzature e le parti accessorie €250.000,00
- stazioni metereologiche, stazioni monitoraggio, stazioni agrometeo, ripetitori, dislocate in Italia; sonde piezometriche €2.000.000,00

I suddetti beni assicurati sono indicati negli elenchi a mani della Contraente e a disposizione della Società.

Art. 3 ESCLUSIONI

La Società non risarcisce i danni ed i guasti:

- 1) determinati da dolo del Contraente/Assicurato;
- 2) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;
- 3) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- 4) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, ivi comprese le spese che l'assicurato dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
- 5) verificatisi in occasione di spedizioni, trasporti ed impiego mobile eseguito al di fuori del luogo d'installazione indicato in polizza;
- 6) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi a meno che non siano connessi ai lavori di pulitura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione;
- 7) di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
- 8) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 9) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 10) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.

Art. 4 - DANNI PER MAGGIORI COSTI

1) In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi;

2) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;

- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell'apposito elenco;
- e) danni ai supporti dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Art. 5 - DANNI A SUPPORTI DI DATI

1) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le previsioni di cui di cui all'Art. 3 Esclusioni.

2) Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato per la memorizzazione di informazioni.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista o smagnetizzazione.

Se la ricostituzione non è necessaria e non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

Art. 6 - DANNI A CONDUTTORI ESTERNI

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai conduttori esterni e rimborsa i relativi costi di ricerca del danno.

Art. 7 - DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della U.E., a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Art. 8 – PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

La Società rimborsa i costi necessari sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso colpiti dal sinistro in caso di danno materiale e diretto indennizzabile ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati a condizione che ciò avvenga entro un anno dal sinistro.

Art. 9 – NOMINA DEI PERITI - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito.

Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.

Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell'Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza.

I Periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.

Art. 10 - MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

Ai Periti è conferito il seguente mandato:

- a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
- c) verificare l'esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
- d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione;

Art. 11 - CRITERI DI INDENNIZZO

L'assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.

Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale od equivalente comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

A) DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

Si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui.

B) DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

- 1) si stima il valore a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato;
- 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

l'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), dedotto dell'importo stimato in 2).

Inoltre di comune accordo tra le Parti, si stabilisce che, nel caso in cui non fosse possibile reperire sul mercato beni equivalenti per rendimento a quelli danneggiati, la Società si impegna, nel limite della somma assicurata, a risarcire le spese necessarie per l'acquisto di beni aventi rendimento simile a quelli danneggiati, anche se superiori.

Art. 12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale del Perito e non sia stata fatta opposizione. Se è stata iniziata una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento sarà fatto dopo 30 giorni dalla data in cui è stata emessa la sentenza definitiva accettata da entrambe le Parti

Art. 13 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun -titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 14 - REGOLAZIONE PREMIO

In relazione alle variazioni, attive e passive, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 15 - COLPA GRAVE

Sono compresi in garanzia i sinistri cagionati con colpa grave dell'assicurato.

Art. 16 – LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE e SCOPERTI

In caso di sinistro l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di uno Scoperto del 15% del danno con il minimo di €500,00 salvo maggiori detrazioni previste in polizza.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Terremoto*, Inondazione, Alluvioni, Allagamenti e danni da acqua in genere	€200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	scoperto del 15% con il minimo di €2.500
Eventi atmosferici	€1.500.000 per anno assicurativo	scoperto del 15% con il minimo di €500
Eventi Sociopolitici	€1.500.000 per anno assicurativo	scoperto del 15% con il minimo di €500
Terrorismo e Sabotaggio**	€1.500.000 per anno assicurativo	scoperto del 15% con il minimo di €5.000
Danni agli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile		Scoperto del 10% con il minimo di €500
Danni per maggiori costi	€ 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo. La somma massima	

	giornaliera indennizzabile è di € 500,00 Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima prevista di 30 giorni	
Danni per Supporti di dati	€ 25.000,00 per sinistro e anno assicurativo. € 1.500,00 per singolo supporto di dati	
Conduttori esterni	€ 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Programmi in licenza d'uso	€ 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo	

*Per Terremoto si intende il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previsti per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

**Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

SVILUPPO DEL PREMIO

PARTITE ASSICURATE	S.A.	Tasso Annuo Lordo
- n. 24 lettori ottici e tutte le attrezzature e le parti accessorie	€485.283,81	
- stazioni metereologiche, stazioni monitoraggio stazioni agrometeo, ripetitori, dislocate nella Regione Piemonte indicate negli elenchi a mani della Contraente e a disposizione della Società	€2.701.897,87	
- sonde piezometriche	€95.000,00	
Totale premio annuo lordo anticipato		€ _____

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
--

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Schema di Offerta Economica

Assicurazione All Risks Elettronica

La Società offre la copertura assicurativa al prezzo annuo anticipato complessivo di € (Euro) escluse imposte conteggiato come segue:

Beni assicurati e somme assicurate		tasso annuo lordo %°
- n. 24 lettori ottici e tutte le attrezzature e le parti accessorie	€250.000	_____
- stazioni metereologiche, stazioni monitoraggio stazioni agrometeo, ripetitori, sonde piezometriche	€2.000.000,00	_____
Totale premio annuo lordo anticipato		€ _____

Il premio imponibile offerto corrisponde ad un ribasso percentuale del ____%

SITUAZIONE SINISTRI
(ultimi 5 anni)

DATA	STATO	LIQUIDATO	RISERVA
21/10/11	S.S.		
27/07/12	CHIUSO	€ 275,00	
24/08/12	CHIUSO	€ 2.305,00	
02/07/13	CHIUSO	€ 310,00	
24/08/12	CHIUSO	€ 900,00	

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
FURTO e RAPINA**

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e la

.....
(Società assicuratrice)

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Regione Piemonte
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Società:	la Compagnia di Assicurazioni
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso - cioè l'insorgere della controversia – per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.

Art. 2 – Altre Assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 7 – Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio . Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza

E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Art. 9 – Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Torino in via esclusiva.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega

Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

L'Assicurato ha affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune.

Art. 15.1 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Art. 15.2 - Informazioni inerenti gli intermediari

Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11,99%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 16 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

DEFINIZIONI

FABBRICATI

Le costruzioni, comprese le dipendenze, tettoie, passaggi coperti, recinzioni e simili: egualmente rientrano in questa partita parchi, giardini anche con alberi ad alto fusto e quant'altro di analogo.

La costruzione edile comprende, a titolo esemplificativo e non riduttivo, fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria. Impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione. affreschi e statue non aventi valore artistico: sono compresi parquet, tappezzerie e moquette.

CONTENUTO

Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, oggetti d'arte (se non assicurati con apposita polizza), mezzi di custodia, cancelleria, registri, archivi, libri e documenti di biblioteche, collezioni, **compreso quindi ogni bene di proprietà, in uso, in possesso a qualsiasi titolo, in consegna, in deposito presso la Regione Piemonte (esclusi gli effetti personali di amministratori e dipendenti)**, nonché bandiere e stendardi (anche se esposti all'esterno dei locali), tutti gli impianti, le macchine impiegate per l'attività del Contraente ivi compresi gli elaboratori elettronici, gli impianti di prevenzione incendio, furti e rapine, i pezzi di ricambio, i componenti e tutti i materiali relativi all'attività del Contraente, le scorte, il tutto all'interno dei locali contemplati in polizza; attrezzature e macchinari sia sottotetto che all'aperto allorquando per dimensione e volume siano asportabili esclusivamente con l'ausilio di mezzi meccanici. Salva esplicita diversa pattuizione, dalla presente definizione sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing" qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi.

Sono esclusi i valori, le apparecchiature elettroniche, assicurate con altra polizza ed i veicoli iscritti al P.R.A.

VALORI

Denaro (banconote e monete), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore. polizze a carico, ricevute e fedeli di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad esse si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà del Contraente.

OGGETTI D'ARTE

Arredi, dipinti, quadri, bronzi, sculture, mobili di antiquariato, lampadari, porte chiambrane e sovraperle all'interno di fabbricati, cornici, tappezzerie, vasellame, orologi antichi, terrecotte, libri e manoscritti. Le rarità bibliografiche, e oggetti e servizi di argenteria, tappeti arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili, pietre perle e metalli preziosi ed altri oggetti, lampadari, quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi. bronzi, cere ed altri oggetti che possono essere identificati come tali, a condizione che non siano già assicurati con apposita polizza.

DIPENDENTI

Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea o occasionale.

Sono parificati ai dipendenti:

- le persone che svolgono attività per conto della Regione Piemonte con contratto di lavoro. interinale;

- i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione;
- i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per il Contraente anche in via temporanea;
- le persone che operano e svolgono attività di collaborazione presso Regione Piemonte.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma di assicurazione ove il danno viene risarcito sino alla concorrenza della somma assicurata (capitale) con rinuncia da parte della Società alla applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 1 - BENI ASSICURATI

I beni assicurati sono:

PARTITA N°1) *il CONTENUTO*

PARTITA N° 2) *VALORI*, comunque custoditi, durante l'orario di apertura degli uffici; custoditi in cassaforti o in armadi o in cassetti. chiusi a chiave, durante gli orari di chiusura;

PARTITA N°3) *BENI UTILIZZATI SUL TERRITORIO*

La garanzia si estende anche ai beni in dotazione a vari uffici regionali e utilizzati fuori dai fabbricati sedi di uffici, da dipendenti, personale messo a disposizione dal Corpo Forestale dello Stato, Consulenti e amministratori per attività di servizio sul territorio nazionale ed internazionale (attività di rilevazioni, controlli, attività ispettiva, partecipazioni a mostre e fiere, convegni, ecc. Ecc.) nonché per attività di servizio presso l'abitazione dei dipendenti, personale del corpo forestale dello Stato, consulenti e amministratori. La garanzia deve riguardare tali beni anche quando sono a bordo di automezzi utilizzati da dipendenti o personale del Corpo Forestale dello Stato o consulenti o amministratori a condizione che in assenza di tali persone l'automezzo sia regolarmente chiuso a chiave.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Oggetto dell'assicurazione sono:

A - le perdite di beni di cui all'Art. 1 Beni Assicurati, verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danneggiamenti subiti da detti beni nel commettere tali reati o nel tentativo di commetterli:

A/1 - FURTO, intendendosi per tale il reato di cui all'Art. 621 del Codice Penale, purché l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati mediante uno dei seguenti modi:

- scasso, rottura e/o forzata delle porte, delle finestre, delle pareti o dei soffitti, oppure non apertura delle serrature con chiavi false o non, comunque ottenute, grimaldelli o simili arnesi, oppure tramite via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superato se non con mezzi artificiali o con agilità personale in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi.
- FURTO CON DESTREZZA E MISTERIOSA SPARIZIONE intendendosi per tali reati quelli avvenuti durante le ore di apertura al pubblico con speciale abilità della persona che ha commesso il reato e anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali purché vi sia la costante presenza di dipendenti della Regione Piemonte o di persone dallo stesso incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati, e purché l'evento sia constatato e denunciato dalla Regione Piemonte alle competenti Autorità di PS. entro i 10 giorni lavorativi successivi al compimento del reato o al momento in cui ne è venuto a conoscenza.

A/2 - RAPINA e/o SCIPPO, intendendosi per tale il reato di cui all'Art. 628 del Codice Penale.

Per rapina si intende la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia avvenute nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia rapina è prestata anche se i beni assicurati si trovano fuori da eventuali mezzi di custodia, sempreché la rapina sia avvenuta nei locali descritti in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi, salvo quanto previsto alla partita n.3.

A/3 - ESTORSIONE, intendendosi per tale il reato di cui all'Art. 629 del Codice Penale.

A/4 - DOLO e/o COLPA GRAVE. Si intendono coperti anche i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave da:

- dipendenti della Regione Piemonte;
- incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- persone del fatto delle quali la Regione Piemonte deve rispondere;

A/5 - EVENTI SOCIOPOLITICI. Si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina ed estorsione verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi.

A/6 - ATTI VANDALICI. L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione consumati o tentati;

B. il rimborso delle spese comunque sostenute dalla Regione Piemonte a seguito del verificarsi di uno degli eventi di cui al presente articolo:

B/1 per riparare i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi fissi, infissi, inferriate etc., per potenziare i mezzi di chiusura e protezione danneggiati inclusi i vetri posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese le camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte nonché i mezzi di custodia in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati;

B/2 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali, comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove la Regione Piemonte ne abbia l'obbligo. Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale come disciplinato dal successivo Art. 9 Procedure per la valutazione del danno;

B/3 relative alla procedura di ammortamento, per i titoli;

B/4 per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti o distrutti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi;

B/5 per l'avvenuta sostituzione delle serrature di protezione dei LOCALI contenenti i beni assicurati, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte nei fabbricati in utilizzo alla Regione Piemonte a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

D. - FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI (esclusi gli ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE). La garanzia si intende prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente della Regione Piemonte e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi;

E. - FURTO COMMESSO DAGLI ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE.

La garanzia si intende prestata contro il furto delle cose assicurate commesso dagli addetti ai lavori di pulizia e manutenzione in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga dell'Ente Contraente, alla condizione essenziale che il Contraente denunci l'infedeltà del lavoratore all'Autorità Giudiziaria competente ed esibisca copia di tale denuncia, vistata dall'Autorità stessa.

Art. 3 - ESCLUSIONI

La Società non risarcisce i danni verificatisi in occasioni di:

atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;

- esplosioni od emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO - FORMA DI ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

4.1 L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

4.1.1. per i danni ai beni di cui all'Art. 1 partita n. 1 - CONTENUTO) verificatisi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell'Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione:

- in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato con il massimo del valore commerciale;

- in caso di danno totale, il valore commerciale del bene.

4.1.2. per i danni ai beni indicati all'Art. 1 partita n. 2 - DENARO, TITOLI, VALORI etc., il valore nominale di detti beni;

4.1.3. per i danni ai beni indicati all'Art. 1 partita n. 1 - OGGETTI D'ARTE, verificatosi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell'Art. 2;

- in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;

- in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

4.1.4. per i danni indicati all'Art. 2 punto B), l'importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.

4.2 Relativamente a danni riguardanti biblioteche, raccolte, collane, enciclopedie, collezioni e simili di libri o volumi in genere, la Società non provvederà ad indennizzare il valore intero delle opere ma soltanto il relativo prezzo proporzionale dei volumi trafugati e/o danneggiati, salvo il caso in cui non fosse possibile, né alla Regione Piemonte né alla Società, di trovare in commercio, entro 90 Giorni dal sinistro, i volumi medesimi separatamente dal resto dell'opera da sostituire

4.3 La Società si obbliga a risarcire il danno nella forma di assicurazione A *PRIMO RISCHIO ASSOLUTO*, senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 5 - SOMME ASSICURATE - LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE

5.1 Relativamente alla PARTITA N° 1 - CONTENUTO), il massimo risarcimento da parte della Società, per danni indennizzabili a termini di polizza viene stabilito in:

€50.000,00 per sinistro ed **€100.000** per periodo assicurativo annuo.

Si stabiliscono inoltre i seguenti limiti di indennizzo:

5.1.1 per danni avvenuti a seguito di FURTO CON DESTREZZA E MISTERIOSA SPARIZIONE € 3.500,00 per sinistro €20.000,00 per periodo assicurativo annuo.

5.1.2 per danni ad attrezzature e macchinari sia sottotetto ed all'aperto (DEFINIZIONE CONTENUTO), limite massimo per sinistro e per periodo assicurativo annuo il 10% della somma assicurata al punto 5.1.

5.2 €5.000,00 per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera B/1;
5.3 €5.000,00 per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera B/2;
5.4 €10.000,00 per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera B/4;
5.5 €2.500,00 per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera B/5;
5.6 €2.500,00 per sinistro per le spese di cui all'Art. 2 - lettera E;
5.7 Relativamente alla PARTITA N° 2 - VALORI, il massimo risarcimento della Società, per danni indennizzabili a termini di polizza viene stabilito in **€4.000,00** per sinistro e per Fabbricato.
5.8 Relativamente alla PARTITA N°3 - BENI UTILIZZATI SUL TERRITORIO, il massimo risarcimento della Società, per danni indennizzabili a termini di polizza viene stabilito in **€10.000,00** per sinistro.

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa e assoluta di €250 per sinistro

Art. 6 - UBICAZIONE DEI RISCHI

I beni assicurati all'Art. 1) si devono intendere riposti in tutti i "*FABBRICATI*", nessuno escluso, a qualsiasi titolo in uso alla Regione Piemonte, salvo per i beni assicurati di cui alla partita n. 3.

La Società si impegna inoltre a ritenere assicurate, oltre alle ubicazioni attuali della Regione Piemonte e senza obbligo di preventiva comunicazione, anche quelle successivamente gestite dalla Regione Piemonte stesso nel corso del periodo di assicurazione.

Art. 7 - MEZZI DI CHIUSURA LOCALI

La garanzia assicurativa è operante anche quando, per qualsiasi motivo, presso i fabbricati non esistano o non siano operanti mezzi di protezione e di chiusura sufficienti.

Art. 8 - DENUNCIA DI SINISTRO - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

La Regione Piemonte fornirà un elenco dettagliato dei beni rubati o danneggiati con l'indicazione del rispettivo valore nonché allegato elenco una copia della denuncia fatta all'Autorità.

Il Contraente che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 9 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Amministrazione Regionale con apposito atto unico.

Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Amministrazione Regionale ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Regione Piemonte.

Ciascuno perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

Art. 10 - MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre alla Regione Piemonte una proposta di liquidazione o a segnalare eventuali eccezioni, riserve, rifiuti, entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta.

Gli indennizzi da liquidare oltre il termine indicato nel comma precedente per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.

Art. 11 - MANDATO DEI PERITI E DEGLI ARBITRI

I periti e/o gli arbitri devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui ai precedenti artt. 4 e 9;
- 3) procedere alla stima del danno e delle spese risarcibili a termini di contratto.

I risultati delle operazioni dei periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.

Art. 12 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Regione Piemonte deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che Regione Piemonte rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Regione Piemonte ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. La Regione Piemonte ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 13 - ANTICIPO INDENNIZZI

Il Contraente ha diritto di richiedere, trascorsi almeno 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto sino ad un massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare complessivo indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo di €10.000,00.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 14 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Compagnia dette somme e detti limiti potranno essere reintegrati nei valori originali; la Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 5) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE (Recesso in caso di sinistro).

Art. 15 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente è esonerato dal fornire dichiarazioni in ordine allo stato dei rischi assicurati.

Art. 16 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 17 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Terzo interessato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
--

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Scheda di Offerta Economica

Assicurazione contro Furto e Rapina

La Società offre la copertura assicurativa al prezzo annuo complessivo di € (Euro) escluse imposte

Sviluppo del premio

Premio annuo imponibile	€
Imposte di legge	€
Totale	€

Il premio imponibile offerto corrisponde ad un ribasso percentuale del ____%

SITUAZIONE SINISTRI

DATA	STATO	LIQUIDATO	RISERVATO
02/02/10	S.S.		
29/01/10	CHIUSO	€ 450,00	
15/02/10	CHIUSO	€ 400,00	
18/06/10	CHIUSO	€ 2.800,00	
04/10/10	CHIUSO	€ 80,00	
02/11/10	CHIUSO	€ 400,00	
01/12/10	S.S.		
21/07/10	CHIUSO	€ 270,00	
28/09/10	S.S.		
04/03/11	CHIUSO	€ 80,00	
01/02/11	CHIUSO	€ 60,00	
13/07/11	CHIUSO	€ 58,00	
05/08/11	S.S.		
16/08/11	S.S.		
21/09/11	S.S.		
28/10/11	S.S.		
31/10/11	S.S.		
23/11/11	S.S.		
19/08/11	S.S.		
30/09/11	S.S.		
18/12/11	S.S.		
16/12/11	CHIUSO	€ 250,00	
23/01/12	S.S.		
01/11/11	S.S.		
01/11/11	S.S.		
14/05/12	S.S.		
01/06/12	CHIUSO	€ 2.247,00	
13/08/12	S.S.		
02/08/12	CHIUSO	€ 1.170,00	
01/07/12	S.S.		
01/08/12	CHIUSO	€ 660,00	
10/08/12	S.S.		
28/11/12	CHIUSO	€ 9.000,00	
14/12/12	S.S.		
03/01/12	S.S.		
06/12/12	S.S.		
19/03/13	CHIUSO	€ 209,00	
28/06/13	S.S.		
17/10/13	CHIUSO	€ 315,00	
18/11/13	S.S.		

23/12/13	APERTO	€ 1.020,00	
22/05/14	APERTO		€ 1.260,00

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS
OPERE D'ARTE**

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e

(Società assicuratrice)

UBICAZIONI DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE

La garanzia è prestata su base di "valore dichiarato" e si riferisce agli oggetti d'arte descritti negli elenchi a mani del Contraente.

Garessio, Castello di Casotto	€ 723.033,66
Torino, corso Bolzano 44	€ 22.790,00
Torino, via Giolitti 36	€ 103.291,00
Torino, piazza Castello 165	€ 413.901,26
Torino, via Giolitti 36	€ 3.732.310,89
Torino, via Magenta 12	€ 3.099,00
Torino, via Principe Amedeo 17	€ 3.099,00
Torino, via Viotti 8	€ 67.200,00
Torino, via Petrarca 44	€ 3.099,00
Venaria Reale nei giardini della Reggia	€ 3.000.000,00
Venaria Reale, La Mandria	€ 1.050.000,00
Verbania, Villa San Remigio	€ 310.513,62
Druento, Tenuta dei Laghi	€ 1.028.265,68
Torino, via Belfiore 23	€ 12.812,68
Torino, via Avogadro 30	€ 63.000,00
Torino, via Sospello 211	€ 51.676,47
Torino, via Sospello 199	€ 7.746,00
Vercelli, Via Ponti 24 - dipinti a olio su tela ed arredi fissi	€ 200.000,00
Torino - Via Bogino, 9 (Palazzo Granieri della Roccia)	€ 2.456.925,00
Torino, Via Bertola 34	€ 521.300,00
Lingotto fiere-mag. Schenker	€ 81.900,00
Fondazione Pistoletto Biella	€ 140.000,00
Torino ACCADEMIA BELLE ARTI	€ 45.000,00
TOTALE	€ 14.040.963,26

Per ogni sinistro verranno applicate le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE/SCOPERTI
(limitatamente agli eventi/garanzie sottoindicate):

Evento	Limiti in Euro	Franchigie in Euro
Terremoto	50% della s.a. con il limite di € 5.000.000 per sinistro/anno	Scoperto 10% Minimo €10.000,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% della s.a. della s.a. con il limite di € 5.000.000 per sinistro/anno	€10.000,00 Minimo €10.000,00
Terrorismo e Sabotaggio	50% della s.a. della s.a. con il limite di € 5.000.000 per sinistro/anno	€10.000,00 Minimo €10.000,00

CALCOLO DEL PREMIO LORDO ANNUO

T.S.A. €14.040.963,26

Tasso di premio _____

€ _____

(Premio non soggetto ad imposte governative come da D.L. n 52 del 22/01/2004)

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Broker": l'intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Fabbricati": l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nella definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento;
- per "Beni": oggetti d'arte o di particolare riconosciuto valore artistico; viole e violini e relativi archi; disegni, dipinti, quadri, acqueforti; libri rari, manoscritti; pergamene, carteggi e documenti storici; tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; mosaici; arazzi; armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; pezzi unici od originali. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi nonché collezione faunistiche, botaniche, mineralogiche, entomologiche, petrografiche e geologiche, zoologiche
- per "Incombustibilità": si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750 °C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- per "Enti all'aperto": impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto.
- Per "valore commerciale" il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato
- per "stima accettata" il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti

- per “valore dichiarato” il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
- per “deprezzamento” la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
- per “terrorismo e sabotaggio” e un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art.2 – Altre Assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo preventivo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art.3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art.4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 7 – Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio . Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza

E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Art. 9 – Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Torino in via esclusiva.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega

Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

L'Assicurato ha affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune.

Art. 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Art. 15.2 - Informazioni inerenti gli intermediari

Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11,99%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 16 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

Art. 2 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di ribellione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
- d) di appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi, sparizioni di beni riscontrate nel corso di inventari, contrabbando ed esportazione illegale;
- e) di mareggiate, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismi di assestamento, contrazioni o espansioni di fabbricati e relative fondamenta;
- f) causati da errori di progettazione e di lavorazione, di riparazione, restauro o ritocco, derivanti da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, muffa, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
- g) di trasporto delle cose assicurate, salvo la movimentazione all'interno della località assicurata;
- h) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- i) di maremoto, di eruzioni vulcaniche;
- j) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giuridicamente contro gli autori, diretti o mediati del fatto;
- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Art. 3 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 5 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6 - Mandato dei periti / liquidatori

I Periti devono:

- a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.4;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 7;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 7 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Beni - in caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato:

- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva nel momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, o
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro relativo ad uno o più oggetti facenti parte di insiemi quali coppie, parures o serie in genere, la società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 8 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

Art. 9 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 10 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 11 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 12 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro.

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 14 - Furto

La garanzia furto è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

che ogni apertura dei locali contenenti le opere assicurate sia difesa - salvo patto contrario - dai seguenti mezzi di protezione e chiusura:

a) robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;

b) le finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da valide inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche,

serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni.

c) per le ubicazioni con somme assicurate superiori a € 150.000 impianto d'allarme antifurto collegato con istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine e/o centrale di controllo.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti gli impianti d'allarme ed i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci o maglie di porte, saracinesche, inferriate, senza effrazione delle relative strutture di metallo o dei relativi congegni di chiusura.

Art. 15 - Onorari periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro e per periodo assicurativo di € 5.000,00

Art. 16 - Liquidazione separata per partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 14 a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 14, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 17 - Parificazione ai danni da incendio

A completamento del precedente articolo e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

Art. 18 - Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia, il precedente articolo si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società in ogni caso non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Per Terremoto si intende il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previsti per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro

indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

Art. 19 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società, ferme le esclusioni di cui all'articolo 2, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società in ogni caso non risponde dei danni causati:

- a) da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
- b) ad enti mobili all'aperto;
- c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; l'esclusione non è valida per mobili e tappeti.

Art. 20 - Spese di rimozione macerie

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma di €30.000,00

Art. 21 - Beni presso laboratori di restauro

Si intendono assicurati i beni descritti in polizza, temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro entro i limiti indicati nella presente polizza, ed a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondano almeno a quelli descritti in polizza, compreso impianto d'allarme collegato a centrale di controllo.

Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.

Art. 22 - Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura

Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d'arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s'impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10% del valore della somma assicurata complessiva. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 60 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 10%, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell'arco dell'anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente / Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.

Art. 23 - Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Art. 24 - Stima accettata

Se tutte le opere, o parte di esse, sono state stimate da perito esperto in opere d'arte, beneviso alla Società, il valore riportato nella perizia s'intende il valore dell'opera al momento del sinistro, tale stima s'intende accettata tra le Parti così come previsto dall'art.1908 del Codice Civile.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
--

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Schema di Offerta Economica (mod. B)

Lotto 6
Assicurazione All Risks Opere d'arte

La Società offre la copertura assicurativa al prezzo annuo complessivo di
€ (Euro) conteggiato come segue:

Somme Assicurate

€14.040.963,26

Tasso lordo _____ ‰

Premio annuo € _____

Il premio imponibile offerto corrisponde ad un ribasso percentuale del _____ %

SITUAZIONE SINISTRI

Data sx	liquidato	riservato
07/12/2010	€2.435,00	
10/02/2011		€1.000,00
01/03/2011	€3.961,82	
27/06/2013		€1.528,00
03/08/2013		€50.000,00*

- Importo riservato dall'Assicuratore €150.000

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INFORTUNI CUMULATIVA**

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e

(Società assicuratrice)

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Beneficiario:	In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente:	la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
Inabilità temporanea:	la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate
Istituto di cura:	l'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno
Ricovero:	la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Massimale per sinistro	la massima esposizione della Società per sinistro.

Art. 2 – Identificazione degli Assicurati

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l'obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all'attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.

Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art.2 – Altre Assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art.3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art.4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 7 – Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio . Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza

E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art.8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Art. 9 – Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Torino in via esclusiva.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega

Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

L'Assicurato ha affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune.

Art. 15.1 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Art. 15.2 - Informazioni inerenti gli intermediari

Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11,99%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 16 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere che abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

L'assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente Sezione purché richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6.

Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai seguenti artt.8, 9 e 10, 11, 12 della presente Sezione.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;

- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
- ernie traumatiche.

Art. 2 – Rimborso spese mediche e farmaceutiche

La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell'apposita scheda della Sezione 6, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, nonché delle spese farmaceutiche rese necessarie a seguito dell'infortunio.

Art. 3 – Diaria per ricovero

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, l'indennità giornaliera indicata scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di degenza, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all'estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.

Art. 4 – Diaria per inabilità temporanea

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità dell'Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l'indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità.

Art. 5 – Spese di trasporto a carattere sanitario

La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato a mezzo autoambulanza. Il rimborso avverrà nei limiti del massimale indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 e verrà limitato ad un massimo di due viaggi.

Art. 6 – Rientro sanitario

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di €2.500,00 delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.

Art. 7 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di €5.500,00

Art. 8 – danni estetici

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni

effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di €6.000,00 per evento.

Art. 9 – Rischio aeronautico

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare o noleggiati dall'Ente, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.

Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:

- €1.500.000,00 per il caso di invalidità permanente
- €1.500.000,00 per il caso morte

per persona e di:

- €5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
- €5.000.000,00 per il caso di morte

complessivamente per aeromobile.

In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Art. 10 – Rischio guerra

A parziale deroga del disposto dell'Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

Art. 11 – Indennità aggiuntiva per grandi invalidità

Nel caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti una invalidità permanente parziale di grado superiore al 66% la Compagnia corrisponderà annualmente una ulteriore indennità pari a Euro 10.000,00 per un periodo massimo di cinque annualità. L'indennità aggiuntiva sarà messa a disposizione dell'Assicurato in un'unica soluzione annua periodica, a distanza di 1,2,3,4,5 anni dal giorno della liquidazione definitiva del sinistro infortuni. L'indennità sarà corrisposta esclusivamente all'Assicurato in vita e non sarà trasmissibile quindi agli eredi legittimi o ai beneficiari designati nel contratto.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art. 1 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all'art. 10, Sezione 3;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;

4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 2 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

Non sono coperte dalla presente polizza :

1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Tuttavia, laddove l'assicurazione sia prestata sulla base di disposizione di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro la presente esclusione non troverà applicazione.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Art. 2 – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

a) MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo

il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

b) MORTE PRESUNTA

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.

c) INVALIDITA' PERMANENTE

a) Invalidità Permanente Assoluta

Se ad un infortunato in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta un'invalidità permanente e questa si verificherà - anche successivamente alla scadenza di polizza - ma comunque entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso un'indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:

si considera invalidità permanente assoluta unicamente la perdita totale, definitiva ed irrimediabile dei due occhi o di tutte e due le braccia o le mani, di tutte e due le gambe o di ambo i piedi, la perdita contemporanea di un arto superiore e di uno inferiore, come pure lo stato d'insanabile alienazione mentale che renda l'Assicurato incapace di accudire, per tutta la sua vita, a qualunque lavoro od occupazione. Quando sia provato che l'infortunio ha causato l'invalidità permanente assoluta, la Società corrisponde all'Assicurato l'intera somma prevista per questo caso.

b) Invalidità Permanente Parziale

Si considera invalidità permanente parziale la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato ad un proficuo lavoro per tutta la durata della sua vita. Quando sia provata l'invalidità permanente parziale, la Società liquida l'infortunio (per ogni arto od organo già integro e sano) in base alle seguenti percentuali della somma assicurata per il caso di invalidità permanente, indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato:

	destro	sinistro
- per la perdita totale di un arto superiore	70%	60%
- per la perdita della mano o dell'avambraccio	60%	50%
- per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	60%
- per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	50%
- per la perdita di un piede	40%	40%
- per la perdita del pollice	18%	16%
- per la perdita dell'indice	14%	12%
- per la perdita del mignolo	12%	10%
- per la perdita del medio	8%	6%
- per la perdita dell'anulare	8%	6%
- per la perdita di un alluce		5%
- per la perdita di ogni altro dito del piede		3%
- per la sordità completa di un orecchio		10%

- per la sordità completa di ambedue le orecchie 40%
- per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25%

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti od organi, l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione sino al limite massimo del 100%.

Per le falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà mentre per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulta compresa in garanzia l'indennità è stabilita come segue:

- se l'ernia è operabile: fino a trenta giorni d'indennità per inabilità temporanea, se tale indennità è contemplata in polizza;
- se non risulta operabile: indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso d'invalidità permanente.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In tutti gli altri casi la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

d) DIARIE

Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.

L'indennità cessa con il giorno dell'avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.

Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all'Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.

e) SPESE MEDICHE

La Società, in caso d'infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute.

Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'Assicurato.

Art. 3 – Controversie

In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il

collegio medico.

Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art. 4 – Liquidazione dell'indennità

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.

L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.

Art. 5 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competere per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.

SEZIONE 6 – CATEGORIE ASSICURATE - SOMME ASSICURATE, E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate, e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.

Art. 1.1 - Amministratori (D.Lgs. 267/2000)

L'Assicurazione copre per le garanzie ed i massimali sottoriportati il Presidente e gli Assessori limitatamente alle attività espletate in connessione con il mandato, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, nonché il rischio in itinere.

Garanzia	Massimale
Caso Morte	€500.000,00
Caso Invalidità Permanente	€500.000,00
Diaria per inabilità temporanea al giorno (max 180 gg per sinistro)	€55,00
Diaria per ricovero al giorno (max 360 gg per sinistro)	€125,00
Spese di trasporto a carattere sanitario	€1.000,00
Rimpatrio salma	€5.500,00
Rientro sanitario	€2.500,00
Spese mediche e farmaceutiche	€25.000,00

Art.1.2 - Infortuni conducenti

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dalle persone autorizzate dal Contraente (ad es. i Dipendenti della Contraente) in occasione della guida di veicoli propri o di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Garanzia	Massimale
Caso Morte	€250.000,00
Caso Invalidità Permanente	€250.000,00
Diaria per ricovero al giorno (max 360 gg per sinistro)	€125,00
Rimpatrio salma	€5.500,00
Spese di trasporto a carattere sanitario	€1.000,00
Rientro sanitario	€2.500,00
Spese mediche e farmaceutiche	€25.000,00

Art. 2 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella "scomposizione del premio" rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati.

Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all'art.1 della presente Sezione la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro dato variabile.

Categoria	Tipo dato variabile	Montante dato variabile	Premio lordo pro-capite o tasso lordo applicato	Totale
Art.1.1 Amministratori	Numero assicurati	12	€	€
Art.1.2- Infortuni conducenti	Km percorsi	Auto dipendenti = Km 380.000	€	€
	Numero veicoli dell'Ente	N°230	€	

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
--

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Scheda di Offerta Economica
Assicurazione Infortuni

La Società offre la copertura assicurativa al prezzo annuo anticipato complessivo di € (Euro) escluse imposte conteggiato come segue:

Categoria	Tipo dato variabile	Montante dato variabile	Premio lordo pro-capite o tasso lordo applicato	Totale
Art.1.1 Amministratori	Numero assicurati	12	€	€
Art.1.2- Infortuni Conducenti	Km percorsi Numero veicoli dell'Ente	Auto dipendenti = Km 380.000 N°230	€ €	€

Premio annuo imponibile € _____

Imposte € _____

TOTALE € _____

Il premio imponibile offerto corrisponde ad un ribasso percentuale del ____%

SITUAZIONE SINISTRI

DATA	STATO	LIQUIDATO	RISERVA
28/01/10	CHIUSO	€ 6.796,00	
25/10/11	S.S.		
25/09/12	S.S.		

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO/FURTO/KASKO
VEICOLI DI DIPENDENTI**

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e la

.....
(Società assicuratrice)

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati
Danno Parziale:	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno Totale:	Il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a: <input type="checkbox"/> Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato ovvero <input type="checkbox"/> ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Accessorio:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Veicolo:	Veicoli di proprietà od in uso dei dipendenti dell'Ente, anche se dei loro familiari e/o di terzi.

Art. 2 – Veicoli assicurati

Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti (anche se di familiari e/o di terzi) utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di

percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio . Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza

E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 4 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via

provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 60 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato per ciascun sinistro);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte)..

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 15.1 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Art. 15.2 - Informazioni inerenti gli intermediari

Le Imprese aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 8%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 – Estensioni territoriali

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista la "carta verde".

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
- c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
- g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- h) rottura di cristalli comunque verificatasi.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6)

Art. 2 – Prestazioni aggiuntive

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

a) Soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

b) Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

c) Mancato uso del veicolo

In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l'importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro - Procedura

Il Contraente deve trasmettere alla Società e al Perito, entro 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio competente ne è venuto a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

A tal fine la Società individua quale unico Perito incaricato della gestione dei sinistri della presente polizza lo Studio.....;

Il Perito contatta direttamente gli Assicurati per effettuare la perizia.

In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno

Danno Parziale: In caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.

L'indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.

Art. 5 – Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art. 6 – Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle

generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;
2. generalità del dipendente/sindaco/amministratore/consigliere autorizzato alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi.

Art. 7- Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8 – Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

La liquidazione avviene a nome dell'Assicurato e sia il mandato di pagamento che gli assegni di sono inviati al Contraente, che ne gestirà il controllo, nonché la congruità.

Art. 10 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio

Massimale a PRA per singolo veicolo/sinistro	€	25.000,00
Premio lordo €/Km	€	
Percorrenza minima chilometrica prevista	Km	380.000
Premio minimo lordo annuo acquisito	€	
Premio lordo chilometrico sull'eccedenza dei chilometri previsti	€	

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo Euro	Scoperto e/o franchigia % / Euro
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli	500,00	=====
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale	500,00	=====
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura	500,00	=====
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso	500,00	=====
Beni trasportati	2.500,00	

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
--

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Scheda di Offerta Economica

Assicurazione Kasko Veicoli Personale in missione

La Società offre la copertura assicurativa al prezzo annuo anticipato complessivo di €(Euro) escluse imposte conteggiato come segue:

Premio imponibile €Km	€	
Percorrenza minima chilometrica prevista	Km	380.000
Premio minimo imponibile annuo acquisito	€	
Premio minimo lordo annuo acquisito	€	
Premio imponibile chilometrico sull'eccedenza dei chilometri previsti	€	

Il premio imponibile offerto corrisponde ad un ribasso percentuale del ____%

SITUAZIONE SINISTRI

DATA	STATO	LIQUIDATO	RISERVA
28/01/10	CHIUSO	€ 600,00	
16/02/10	CHIUSO	€ 40,00	
07/04/10	CHIUSO	€ 284,00	
03/05/10	CHIUSO	€ 1.710,00	
05/05/10	CHIUSO	€ 675,00	
29/07/10	CHIUSO	€ 1.130,00	
01/09/10	CHIUSO	€ 430,00	
28/08/10	CHIUSO	€ 880,00	
10/08/10	CHIUSO	€ 713,00	
07/09/10	CHIUSO	€ 1.798,00	
28/07/10	CHIUSO	€ 225,00	
29/06/10	CHIUSO	€ 130,00	
03/03/11	CHIUSO	€ 734,00	
24/03/11	CHIUSO	€ 500,00	
31/03/11	CHIUSO	€ -	
31/03/11	CHIUSO	€ 500,00	
14/04/11	CHIUSO	€ 437,00	
26/04/11	CHIUSO	€ 1.200,00	
18/05/11	CHIUSO	€ 144,00	
25/05/11	CHIUSO	€ 2.350,00	
01/06/11	CHIUSO	€ 7.320,00	
19/05/11	CHIUSO	€ 470,00	
24/08/11	CHIUSO	€ 438,00	
25/10/11	CHIUSO	€ 2.895,00	
25/11/11	CHIUSO	€ 450,00	
03/01/12	CHIUSO	€ 920,00	
15/02/12	CHIUSO	€ 79,00	
22/03/12	CHIUSO	€ 1.116,00	
20/04/12	CHIUSO	€ 79,00	
04/07/12	CHIUSO	€ 910,00	
30/07/12	CHIUSO	€ 410,00	
28/10/13	CHIUSO	€ 2.700,00	
29/01/13	CHIUSO	€ 179,00	
13/02/13	CHIUSO	€ 2.320,00	
03/02/14	APERTO		n.d.
24/02/14	APERTO		n.d.
05/05/14	APERTO		n.d.